

Documenti di storia
a cura di Mario Ascheri/92

Progetto Editoriale
Pascal Editrice
Banchi di sopra, 31
53100 Siena

Redazione
Francesca Paoli e Fausto Tanzarella

Progetto grafico, impaginazione e copertina
Francesca Paoli

Le foto dei documenti dell'Archivio di Stato di Siena
sono pubblicate con l'autorizzazione numero 897/2011

Stampa
Finito di stampare nel mese di novembre dell'anno 2011
presso Tipografia Global print, Gorgonzola

ISBN 978-88-7626-111-4

Mario Ascheri

Alessandro Dani

LA MEZZADRIA NELLE TERRE DI SIENA E GROSSETO

DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA



Pascal Editrice

Per le didascalie di tavole tratte da manoscritti all'Archivio di Stato di Siena si sono utilizzate le schede predisposte dal Laboratorio Informatico di Geografia dell'Università di Siena.

Indice

Mario Ascheri

La mezzadria tra città e campagna nella storia di Siena

1. Un patrimonio 'costituzionale'	9
2. Dal 'manso' al podere mezzadrile	12
3. La precocità senese	18
4. Mezzadria dei privati e degli enti	21
5. Uno sguardo alla legislazione della Repubblica	27
6. La mezzadria in età moderna	32
7. Verso i problemi vicini a noi	40
8. Nel Novecento: il trionfale itinerario della sinistra	46

Alessandro Dani

Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna

1. Premessa	63
2. Lungo predominio e crisi del contratto di livello	65
3. La mezzadria: i caratteri giuridici, la diffusione e le cause del suo successo	76
4. Implicazioni giuridico-istituzionali della mezzadria	88
5. Implicazioni economico-sociali della mezzadria: la testimonianza di un documento di fine Cinquecento	93
6. Conclusioni	99
Appendice	105

ALESSANDRO DANI

Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna

1. Premessa

Se la contrattualistica agraria ebbe ovunque nel mondo pre-industriale un ruolo fondamentale nel definire e consolidare gli equilibri economici e sociali, nella Toscana tardo-medievale e moderna, e nel contado senese in particolare, indirettamente determinò o favorì in modo evidente anche macroscopiche trasformazioni nelle istituzioni locali. Qui l'affermazione di assetti agrari più produttivi e razionali in rapporto alle finalità gestionali perseguite fu accompagnata, come un'ombra, da effetti peculiari sull'organizzazione comunitaria locale e sulle connesse attività amministrative e normative. Si tratta di un fenomeno in parte già noto alla storiografia socio-economica, che ha indagato, in modo talora approfondito, le fonti d'archivio riguardanti il territorio senese; il quadro complessivo si mostra tuttavia suscettibile di essere ulteriormente completato e precisato, sia dal punto di vista cronologico che geografico. La definizione della diversità di situazioni tra le varie aree del territorio senese appare doverosa perché non solo nel periodo repubblicano rinascimentale, ma per tutta l'età moderna, assistiamo ad una notevole eterogeneità dal punto di vista giuridico-istituzionale, economico, sociale, ambientale - e la speranza è che queste pagine possano contribuire a documentarlo ulteriormente. Del resto già da tempo alcuni studiosi, come Mario Ascheri,¹ hanno

¹ M. Ascheri, D. Ciampoli, *Il Distretto e il Contado nella Repubblica di Siena: l'esempio della Val d'Orcia nel Quattrocento*, in *La Val d'Orcia nel Medioevo e nei*

indicato questa direzione di ricerca e credo che, ancora per i secoli XVI-XVIII, un'analisi non frettolosa dell'abbondantissima documentazione d'archivio (penso soprattutto a quella del fondo *Quattro Conservatori* dell'Archivio di Stato di Siena), possa contribuire a restituire tutta la variopinta frammentarietà dell'antica compagine territoriale senese infeudata ai Medici - tutt'altro che uno Stato 'semplice' ed uniforme.

In alcuni miei precedenti studi ho cercato di mettere in luce le implicazioni della diffusione del contratto mezzadrile sugli usi civici e sulle assemblee dei Comuni del territorio senese,² ma sicuramente i nessi tra contrattualistica agraria ed istituzioni locali attendono di essere meglio definiti in una visione che abbracci l'intero Stato senese del periodo tardo-repubblicano e del periodo mediceo (secoli XVI-XVIII). Quanto qui ci proponiamo, dopo aver esaminato gli aspetti giuridici salienti dei contratti agrari del territorio per coglierne l'evoluzione in una prospettiva storica di lunga durata, è di cercare, con il sussidio di alcuni documenti inediti conservati presso gli Archivi di Stato di Firenze e di Siena, di fornire dati utili per tracciare una geografia degli assetti agrari e istituzionali del Senese tra Cinque e Seicento, pur nella consapevolezza che si tratta di elementi bisognosi di essere integrati.

primi secoli dell'età moderna, Roma 1990, pp. 83-112; *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, Documenti raccolti da M. Ascheri, D. Ciampoli, I-II, Siena 1986-1990 (Documenti di storia, 4-5), in specie cfr. la sezione III del I volume, pp. 81-249. Per il periodo due-trecentesco cfr. anche O. Redon, *Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV)*, Roma 1999 (I libri di Viella, 17). Ma si vedano pure le numerose introduzioni e prefazioni di Ascheri e di Donatella Ciampoli alle edizioni statutarie nella collana *Documenti di storia*, nonché la recensione, con riflessioni che toccano da vicino il nostro tema, di M. Ascheri a G. Piccinni, *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, III: Contado di Siena 1349-1518, in «Studi medievali», s. III, 33 (1992), pp. 210-216, in specie p. 214.

² Cfr. A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno, 7), pp. 137-144; Id., *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee. I caratteri di una cultura giuridico-politica (secc. XIV-XVIII)*, Siena 1998 (Documenti di storia, 27), pp. 95-103.

2. Lungo predominio e crisi del contratto di livello

Per lunghi secoli, ed ancora nel pieno dell'età comunale, il contratto agrario più diffuso nel territorio senese fu quello di livello-enfiteusi;³ ricordiamo che, ancora nel XII secolo e nel primo XIII secolo lo scenario locale risultava in larga parte caratterizzato da signorie fondiarie di famiglie aristocratiche senesi ed enti ecclesiastici,⁴ e che quel tipo di concessione sin dall'alto Medioevo era stata largamente utilizzata, per la sintonia che mostrava con le concezioni e le aspettative di un mondo agricolo poco sviluppato e caratterizzato da rapporti vassallatici.

Le prime testimonianze del livello nella Toscana meridionale risalgono ai primi anni del secolo IX: si tratta di carte prodotte dal monastero di San Salvatore sul Monte Amiata e sono state studiate da Pier Silverio Leicht, che ha potuto ricavare dai documenti alcuni tratti salienti di carattere generale. L'Autore ha osservato anzitutto che il termine *libellum* indica in origine semplicemente la *chartula* su cui è redatto il contratto; in seguito passa ad indicare il contratto stesso; quindi quel particolare tipo di contratto che presenta certe caratteristiche, se non ancora uniformi, ricorrenti al punto da distinguerlo dagli altri tipi di

³ I termini vennero ritenuti sostanzialmente sinonimi dalla prevalente dottrina di diritto comune: «Omnes secundum communem usum loquendi contractum emphyteuticum appellamus contractum libellarium et e contra», scriveva A. Tartagni, *In I et II Digesti Novi partem commentaria*, Venetiis 1570, ad *Dig.* 39.2.15.26, seguendo l'opinione di Salatiele, Rolandino, Bartolo ed altri. Il nome di *libellum* rimandava inizialmente non tanto ad un contratto dai contenuti specifici, quanto al documento attestante il negozio. Ricordiamo che all'enfiteusi è dedicato un titolo del Codice di Giustiniano (*Cod.* 4.66) ed un titolo del Digesto (6.3), oltre che un passo delle Istituzioni giustiniane (3.25.3). L'enfiteusi dei beni ecclesiastici si trova in particolare disciplinata in un capitolo delle Decretali di Gregorio IX (X. 3.18.4). Sui caratteri di questi rapporti cfr. P. Grossi, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova 1968, pp. 209-220 ed i contributi citati *infra*, sub nt. 10.

⁴ Cfr. P. Cammarosano, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del Convegno di Studi in onore di Giorgio Giorgetti, I: *Dal Medioevo all'età moderna*, Firenze 1979, pp. 153-154.

concessione.⁵ Ma le possibili variabili sono diverse e di rilievo, anche nell'ambito delle carte di livello amiatine.⁶ La durata del rapporto spesso era perpetua o a tre generazioni, ma poteva anche ridursi a soli cinque anni o non essere determinata.⁷ Anche la prestazione del concessionario poteva mutare non poco: in alcuni casi si prevede un numero determinato (per anno o per settimana) di giornate lavorative, in altri è stabilita una suddivisione parziaria dei prodotti agricoli. Aspetto di notevole interesse è la ripartizione, che talvolta è fissata *ad medium* (ed il proprietario fornisce la metà delle sementi ed i buoi da lavoro), il che prefigura, con secoli di anticipo, certi tratti del rapporto mezzadrile.⁸ Ad opinione del Leicht potevano esservi, a fianco del documento di livello, dei patti non scritti, fissati di comune accordo delle parti o in base a consuetudini.⁹

L'immagine che l'Autore tratteggia del livello dunque ben si inserisce, con qualche scontata particolarità, entro un quadro (pur sempre frastagliato, perché modellato da consuetudini locali) oggi familiare alla storiografia. Ricordiamo che, in via generale, le caratteristiche più ricorrenti del contratto di livello individuate¹⁰ sono il rapporto di lunga durata (spesso a vita e

5 P. S. Leicht, *Livellario nomine: osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo nono*, in «Studi senesi», 22 (1905), p. 321. Varie concessioni livellarie sono trascritte alle pp. 335-351.

6 P. S. Leicht, *Livellario nomine* cit., p. 294.

7 *Ibid.*, p. 288.

8 *Ibid.*, p. 289.

9 *Ibid.*

10 La bibliografia è assai ampia: ricordiamo qui almeno gli studi di G. Poggi, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana*, I-IV, Firenze 1829; A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, IV, Torino 1893, pp. 297-331; S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino 1904; F. Schupfer, *Precarie e livelli nei documenti e nelle leggi dell'Alto Medio Evo*, in «Rivista italiana di scienze giuridiche», 40 (1905), pp. 1-52, 137-200; G. Piola, s.v. *Livello*, in *Digesto italiano*, XIV, Torino 1905, pp. 973-978 = in *Nuovo Digesto italiano*, VII, Torino 1938, pp. 992-996; P. S. Leicht, *Livellario nomine* cit., pp. 283-351; M. Leonardo, *Il contratto di enfiteusi nel diritto comune e consuetudinario*, Napoli 1912; S. Pivano, *Origine del contratto di livello*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 1 (1928), pp. 468-482; B. Brugi, *Della enfiteusi. La dottrina*, Napoli-Torino 1929; E. Bussi, *Ricerche storico-*

plurigenerazionale o a 29 anni con possibilità di rinnovo); la corresponsione da parte del concessionario di un canone fisso, immutabile, in denaro o in natura, o anche l'effettuazione di donativi e prestazioni lavorative; la libera gestione del fondo da parte del concessionario, ritenuto poi a partire dai Glossatori titolare di dominio utile (utilista), a cui spettava il possesso ed il godimento (e dunque il concedente, detto livellante o direttario, rimaneva titolare del solo dominio diretto, in sostanza una 'nuda proprietà'); l'obbligo contrattuale per il concessionario di apportare migliorie; la forma scritta, ritenuta di norma necessaria

giuridiche intorno al pagamento e alla prescrizione del canone livellario, in «Rivista di diritto privato», 2 (1932), parte II, pp. 331-352; E. Besta, *I diritti sulle cose nella storia del diritto italiano*, Padova 1933, pp. 223-231; G. Ermini, s.v. *Livello*, in *Enciclopedia italiana*, XXI, Roma 1934, p. 321; G. Cencetti, *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei Glossatori e dei Commentatori*, in «Annali della Società Agraria della Provincia di Bologna», 66 (1938), pp. 179-317; S. Pivano, *Enfiteusi, precarie e livelli nel pensiero dei Muratori*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Modena 1951, pp. 494-500; R. Trifone, s.v. *Enfiteusi*, in *Enciclopedia agraria italiana*, III, Roma 1957; G. B. Pascucci, *Contratti agrari nel diritto statutario bolognese del secolo XIII*, Bologna 1960, pp. 13-51; Grossi, *Le situazioni reali* cit., pp. 209-220; M. A. Benedetto, s.v. *Livello*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino 1968, pp. 987-990. R. Feenstra, *L'emphyteose et le probleme des droits reels* in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del III Congresso della Società Italiana di Storia del diritto, Firenze 1977; A. Bottiglieri, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1994; R. Rinaldi, *Forme di gestione immobiliare a Bologna nei secoli centrali del Medioevo tra normativa e prassi*, in *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIIe - XIXe siècle)*, a cura di O. Faron, É. Hubert, Roma 1995 (Collection de l'École Française de Rome, 206), pp. 41-69; B. Andreolli, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999, *passim*; L. Feller, *Précataires et livelli: les transferts patrimoniaux ad tempus en Italie*, in *Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale (VIIIe-Xe siècle)*. Actes du congrès (Rome, 6-8 mai 1999), ed. R. Le Jan, I, Rome 1999, pp. 725-746; A. Cortonesi, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII - inizi sec. XIV). Qualche osservazione*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Atti del Convegno del 16-19 maggio 1997, Pistoia 1999, pp. 89-123 = A. Cortonesi, G. Piccinni, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma 2006 (I libri di Viella, 53), pp. 95-124; F. Theisen, *Studien zur Emphyteuse in ausgewählten italienischen Regionen des 12. Jahrhunderts: Verreichlichtung des Alltags?*, Frankfurt am Main 2003.

nel Medioevo.¹¹ Occorre anche considerare, con il Pascucci, che il canone enfiteutico, di regola esiguo, poteva non rappresentare tanto un corrispettivo economico della concessione del dominio utile, quanto una ricognizione del dominio diretto; il vero corrispettivo poteva allora vedersi nella riduzione a coltura o nel miglioramento del fondo, oppure, ove previsto, nel *pretium* che l'enfiteuta pagava al momento della concessione.¹² Al concedente-direttario si riconosceva usualmente inoltre un diritto di prelazione in caso che il concessionario decidesse di alienare il suo dominio utile.

Il contratto livellario poteva essere stipulato anche con non coltivatori, che quindi si ponevano in una posizione intermedia, quasi-vassallatica nei confronti del concedente, ma spesso con dei rischi per la sopravvivenza dei diritti del *dominus* diretto.¹³ Nel caso, comunque più frequente, che fosse parte contraente un coltivatore, il contadino-livellario instaurava con la terra un rapporto stretto e duraturo, la migliorava, ne percepiva i frutti, gestiva le coltivazioni come riteneva per lui più soddisfacente. Non era un proprietario pieno, era un utilista, titolare del solo dominio utile, ma agli effetti pratici godeva del bene assai più del direttario.¹⁴

11 Ricordiamo ancora che l'enfiteusi poteva estinguersi per accordo tra le parti, per la ricostruzione della piena proprietà in capo ad una delle stesse, per inadempimento degli obblighi dell'enfiteuta e per deterioramento del fondo, per mancato pagamento del canone per due o tre anni. L'enfiteusi, abolita dal codice civile napoleonico, fu invece recuperata e disciplinata dai vari codici civili ottocenteschi, nonché dal codice civile italiano vigente, che le dedica il titolo IV del libro III (artt. 957-977), ancorché oggi possa considerarsi un istituto piuttosto desueto.

12 Cfr. G. B. Pascucci, *Contratti agrari* cit., pp. 22-23, 42-43, dove si ricorda come notai bolognesi del XII secolo potessero parlare addirittura di una «venditio per emphyteusim» (p. 22).

13 Cfr. Ph. Jones, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, p. 394.

14 Ancorché costituisse pure essa una forma di dominio utile, non è da confondere con l'enfiteusi la colonia perpetua, che si diffuse soprattutto nell'Italia meridionale nel basso Medioevo. Ricordiamo che il colono perpetuo poteva coltivare il fondo altrui, con il diritto di percepirne i frutti e l'obbligo del pagamento di un canone; raramente si costituiva per contratto: di solito era l'atto unilaterale della messa a coltura di una terra improduttiva che

La proprietà agraria ecclesiastica, specie episcopale e monastica, fu di regola concessa, nell'alto Medioevo, mediante contratti di livello di lunga e lunghissima durata, non privi di caratteri 'feudalizzanti' o di soggezione signorile,¹⁵ ma che attribuivano dunque al concessionario un dominio utile dai poteri pregnanti, incluso quello di trasmettere i propri diritti sul fondo ai discendenti. Come ha osservato l'Andreolli, molti elementi «concorrono a darci del grande proprietario altomedievale un'idea abbastanza precisa: egli, più che buon amministratore delle sue proprietà, ci appare come possessore distratto, poco attento ai problemi gestionali e tecnici; è potente perché possiede molte terre, molti uomini, non perché sottopone a un rigoroso sfruttamento i numerosi complessi fondiari di cui dispone».¹⁶ Ovviamente i contenuti delle concessioni livellarie potevano mutare in vari aspetti, come abbiamo visto, ma i tratti essenziali, caratterizzanti, dell'istituto sembrano veramente valicare i secoli con facilità: nelle stesse realtà talora si hanno continuità sorprendenti anche nella formulazione letterale dei

generava tacitamente il rapporto. Tale opera di bonifica e riduzione a coltura si configurava più che come un obbligo di migliorare (come nell'enfiteusi) come un presupposto di fatto per la nascita della situazione giuridica. Il proprietario della terra era in una posizione più debole di quella del concedente in enfiteusi. Il rapporto poteva interrompersi per abbandono della coltivazione o per mancato pagamento dei canoni. La perpetuità del rapporto era un elemento di stabilità a favore del colono coltivatore ed implicava un riconoscimento giuridico del fattore lavoro che aveva reso produttivo il fondo. Sulla colonia perpetua cfr. E. Bassanelli, s.v. *Colonia perpetua*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 510-515.

15 Si consideri che spesso il concessionario giurava fedeltà al concedente, era tenuto a particolari donativi ed a prestare giornate di lavoro sulle terre signorili. Non a caso, dunque, si parlava di queste situazioni come di «feudastri»: cfr. F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello-Roma-Torino-Firenze 1895², p. 467. E, non a caso, i giuristi riterranno che le norme sull'enfiteusi potessero applicarsi in via suppletiva in materia di feudi e viceversa: cfr. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I: *L'alto Medioevo*, Roma 1995, pp. 341-343.

16 B. Andreolli, *Contadini su terre di signori* cit., p. 19. Cfr. anche A. Cortonesi, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica* cit., pp. 89-123, ora riprodotto nel volume A. Cortonesi, G. Piccinni, *Medioevo delle campagne* cit., pp. 95-124.

documenti, come risulta dal confronto dei contratti di livello del monastero di San Salvatore sul Monte Amiata dei primissimi anni del secolo IX con quelli della seconda metà del secolo XI.¹⁷

Elementi di crisi sembrano emergere con evidenza nei secoli XI e XII con il fenomeno della dispersione o disgregazione dei patrimoni ecclesiastici (i più estesi in Toscana erano quelli delle mense episcopali),¹⁸ ed il passaggio di terre in mano a soggetti laici, spesso piccoli e medi aristocratici delle campagne, talvolta tramite azioni violente o subdole, talaltra grazie a concessioni poco oculate da parte dei chierici stessi.¹⁹ Il 'nuovo corso' nella gestione delle terre si avviò, pur lentamente e con esiti mutevoli, con il recupero delle terre date in livello mediante riscatto oneroso. Le terre venivano quindi nuovamente concesse, ma questa volta con più redditizi contratti di affitto di vario

17 Editi in *Codex diplomaticus amiatinus*, bearbeitet von W. Kurze, I: *Von den Anfängen bis zum Ende der Nationalalkönigsherrschaft (736-951)*, Tübingen 1974, pp. 99-102, 127-130, 132-137; II: *Vom Beginn der ottonischen Herrschaft bis zum Regierungsantritt Paps Innocenz III. (962-1198)*, Tübingen 1982, pp. 132-133, 244-245, 258-259.

18 Osserva il Salvestrini, in riferimento al territorio fiorentino: «Intorno al 1150 i livelli perpetui e le cessioni in *tenimentum* avevano sottratto ai presuli fiorentini il dominio utile delle loro terre. Essendo riconosciuta l'ereditarietà delle locazioni, gli assegnatari dei fondi, coltivatori o meno, gestivano questi immobili come fossero loro beni. I vescovi potevano recuperare la disponibilità delle sostanze cedute solo nel caso in cui le famiglie dei livellari non avessero avuto discendenti, o qualora avessero cessato di versare i canoni ricognitivi. I coloni non di rado, pagato il censo sempre meno oneroso e minato dall'inflazione, immettevano i prodotti delle terre vescovili sui mercati rurali e sulle piazze cittadine» (F. Salvestrini, *Proprietà della terra e dinamismo del mercato fondiario nel basso Valdarno superiore [seconda metà dell'XI - prima metà del XIII secolo]*. *Riflessi di un'evoluzione politica e sociale*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII*, a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Roma 2005, p. 179).

19 B. Andreolli, *Contadini su terre di signori* cit., p. 277. Cfr. anche C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma-Bari 1974 (Universale Laterza, 284), pp. 190-193; M. Nobili, *Le trasformazioni nell'ordinamento agrario e nei rapporti economico-sociali nelle campagne dell'Italia centrosettentrionale nel secolo XI*, in *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. Violante, J. Fried, Bologna 1993 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 35), pp. 168-170.

tipo, spesso con canone in grano.²⁰ Come ha illustrato Philip Jones, spesso questa scelta di una gestione più remunerativa, che poi prenderà frequentemente le forme dell'organizzazione poderale e si avvarrà del contratto mezzadrile, fu tipica degli enti monastici più recenti, ovvero riformati.²¹

A partire dalla metà del secolo XI, una gestione più attenta della proprietà agraria fu costantemente raccomandata da Papi, ecclesiastici riformatori e laici legati ad essi, come i Canossa. Il cardinale Pier Damiani²² in una lettera, probabilmente del 1059, inclusa nel suo epistolario, si preoccupa della perdita di proprietà fondiaria ecclesiastiche per le concessioni fatte dai Vescovi.²³ Un buon numero di documenti canossiani per tutto l'XI secolo (marchese Tedaldo nel 1007, marchese Bonifacio nel 1045, contessa Beatrice nel 1053 e nel 1073) vietano a chiese e monasteri le concessioni a livello di beni ad essi donati,

20 Cfr. F. Salvestrini, *Proprietà della terra* cit., p. 179; G. W. Dameron, *Episcopal Power and Florentine Society, 1000-1320*, London 1991, pp. 86-88.

21 P. Jones, *Economia e società* cit., pp. 191-247, 377-433. Cfr. anche *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, II, *Contado di Firenze, secolo XIII*, a cura di O. Muzzi, M. D. Nenci, Firenze 1988, p. 132. Per il Salvestrini «una relativa spregiudicatezza connotava... i religiosi plasmatisi in età gregoriana; una spregiudicatezza che, per il monachesimo riformato, derivava da una maggiore imprenditorialità e, in linea generale, da un notevole dinamismo. Lo dimostra la relativa rapidità con cui questi enti formarono i loro patrimoni e seppero valorizzarli dal punto di vista produttivo», e si ricordano i casi delle abbazie cistercensi di San Galgano e Settimo, di quella vallombrosana di Passignano. Cfr. F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici nella Tuscia dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi di interpretazione*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 62.2 (2008), p. 395.

22 San Pier Damiani (1007-1072) fu primo monaco camaldolese a Fonte Avellana, poi (dal 1057) cardinale vescovo di Ostia ed è ritenuto esperto, tra l'altro, di diritto romano oltre che canonico. Cfr. P. Palazzini, *Il diritto strumento di riforma ecclesiastica in San Pier Damiani*, in «Ephemerides iuris canonici», 11 (1955), pp. 361-408 e 12 (1956), pp. 9-58.

23 Si tratta della lettera XII del libro IV dell'epistolario, su cui cfr. B. Andreolli, *La forza del diritto: lo ius libellarium e le sue variazioni durante il Medioevo*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione*, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli, M. Montanari, Bologna 1985 (Biblioteca di storia a graria medievale, 2), p. 295.

nell'evidente timore che andassero perduti.²⁴ E fu in modo particolare tipico di molti riformatori condannare fermamente tutte le alienazioni di proprietà ecclesiastiche e suggerire di concedere queste ultime solo a coltivatori diretti, nell'interesse di preservare la produttività agricola.²⁵

Non è forse da considerare un caso che proprio in seno ad ambienti ecclesiastici riformati e canossiani prese avvio il pieno recupero - di portata epocale - del diritto romano, che offriva anzitutto nuovi strumenti giuridici di definizione e di tutela della proprietà terriera.

Tutto ciò costituisce il necessario presupposto degli sviluppi osservabili nella piena età comunale, che possono essere meglio compresi se si collegano ai prodromi dell'età gregoriana - decisiva sotto diversi punti di vista - e del periodo immediatamente a questa precedente.²⁶ Per il Salvestrini fu grossomodo a partire dal primo Duecento che nella proprietà

24 *Ibid.* Riguardante i territori toscani vi è anche una bolla, non datata, di papa Alessandro II (1061-1063), contemporaneamente Vescovo di Lucca, che, in riferimento ai patrimoni ecclesiastici dell'intera diocesi, prescriveva: «Nemo in posterum presumat predictas res Ecclesiae, vel per beneficium dare, aut per libellum concedere, aut quocumque modo alicui personae tribuere, nisi tantum agricolis et laborantibus». Evidente è il proposito di interdire la cessione di beni ecclesiastici in livello a persone che non avessero direttamente lavorato la terra, ma che assumevano una funzione di 'intermediari': una preoccupazione forte - e certamente fondata - soprattutto nell'Italia centro-settentrionale. Cfr. Andreolli, *La forza del diritto* cit., p. 296.

25 Cfr. D. Herlihy, *The Agrarian Revolution in Southern France and Italy (801-1150)*, in «Speculum», 33.1 (1958), p. 32. Più ampiamente, scrive l'Autore: «We must inquire, first of all, whether juridical or institutional developments might have worked to obstruct the transfers of land or further partitionings and hence have contributed to this new stability. We do have much evidence that in the course of eleventh century juridical developments were placing obstacles in the path of land trading. Perhaps of greatest importance in this regard, and at any rate most evident in the sources, are the land policies of the Church-reform party, even more powerful within the Church from about 1000 and indeed by the accession of Pope Leo IX (1048) her virtual rulers».

26 Sul carattere veramente cruciale della riforma gregoriana nella storia europea cfr. le considerazioni di H. J. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998 (1 ed. Cambridge, Massachusetts, 1983).

ecclesiastica si introdussero patti a breve scadenza e più redditizi, inaugurando una tendenza di lunga durata, ancorché lenta e tutt'altro che univoca.²⁷ I grandi monasteri del Senese di più recente formazione, come San Galgano, Monte Oliveto Maggiore e Pontignano, procedettero su questa via, con importanti accorpamenti fondiari e prevalente uso di contratti di affitto, colonia parziaria e mezzadria.²⁸

Gli studi di Andrea Barlucchi sulla gestione del patrimonio fondiario dell'abbazia cistercense di San Galgano (fondata nel 1201 come filiazione di quella di Casamari) mostrano una significativa evoluzione, nel periodo che va dalla fondazione al primo Trecento, verso una maggiore redditività. In una prima fase i monaci, beneficiari anche di larghe concessioni terriere da parte del Vescovo di Volterra, acquisiscono dalla piccola aristocrazia locale di Frosini il dominio diretto su molti *mansi*; dopodiché riunificano il dominio sulle terre facendosi cedere, a vario titolo, il dominio utile dai coltivatori: un processo, quest'ultimo, che richiese più tempo e cautele nei confronti della popolazione ed è meno illuminato dalla documentazione.²⁹ Sul finire del Duecento l'esito appariva comunque chiaro: «l'annientamento del Comune di Frosini - scrive Barlucchi - e quindi delle famiglie di piccoli proprietari che ne costituivano l'essenza, le quali si ritrovano economicamente in ginocchio

27 F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici* cit., p. 392. Più avanti l'Autore ribadisce che «nel XII e XIII secolo i monaci riformati svolsero un ruolo di primo piano nella lenta evoluzione dal sistema curtense a quello caratterizzato dall'organizzazione poderale. Furono loro che, ridotta la conduzione diretta, provvidero a locare gran parte delle terre sulla base di contratti maggiormente remunerativi» (p. 397). Si può dire dunque che la storiografia più recente conferma l'opinione da tempo espressa da P. Jones, *Economia e società* cit., p. 320.

28 F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici* cit., p. 398.

29 Cfr. A. Barlucchi, *Il patrimonio fondiario dell'abbazia di San Galgano (secc. XIII-inizi XIV)*. *Prima parte*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 31.1 (1991), pp. 99-100. Uno dei metodi per acquisire la piena proprietà era di comperare dai prestatori di denaro i crediti garantiti nei confronti dei contadini e rivalersi quindi, come spesso accadeva, sui debitori insolventi, come ha posto in luce ancora A. Barlucchi, *Il patrimonio fondiario dell'abbazia di San Galgano (secc. XIII-inizi XIV)*. *Parte seconda*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 32.1 (1992), p. 59.

davanti a quello che è divenuto l'unico vero padrone della corte [scil. il monastero]». ³⁰ Si consideri anche che quattro grancie dell'abbazia (Ticchiano, Papena, Valloria e San Martino) si svilupparono su villaggi preesistenti, incamerando tutta la piccola proprietà locale e determinando, anche qui, la scomparsa dei vecchi assetti comunitari. ³¹ Nel corso del Duecento i monaci abbandonarono progressivamente (ma non del tutto) la conduzione diretta, attuata tramite grancie autogestite che utilizzavano il lavoro dei conversi, per cedere le terre in affitto e, più tardi, anche a mezzadria: ci si allontana dalle antiche regole (stabilite in un'ottica non solo economica, ma anche spirituale) allo scopo di incrementare gli utili e vivere, almeno in parte, di rendita. Ciò era del resto in sintonia con quanto accadeva al contempo, complice l'indebitamento, un po' in tutte le abbazie cistercensi. ³² Ma i contratti 'nuovi' coesistono con concessioni a lungo termine di vecchio tipo: documenti degli anni '60 del Duecento attestano concessioni a 29 anni a canone fisso. ³³ E così il patrimonio abbaziale risulta gestito, nel Trecento, in modo diversificato: tramite contratti di affitto a canone fisso (in denaro o in natura), contratti (al di là della denominazione) di tipo livellario, contratti di colonia parziaria e di mezzadria, nonché tramite residue forme di conduzione diretta dei conversi. Questi ultimi tuttavia sempre più spesso furono sostituiti da famiglie mezzadrili, in genere povere, provenienti da altre zone, poiché sembra che i contadini del posto cercassero per quanto possibile di non accettare tali forme di conduzione, ritenute troppo onerose. ³⁴

Lo scarso entusiasmo riservato dalle popolazioni rurali alla nuova modalità di gestione della proprietà agraria è testimoniato del resto in tutta l'Italia centrale e settentrionale, e si ebbero frequenti controversie relative alla erosione ed alla limitazione di diritti comunitari come conseguenza della nuova

30 A. Barlucchi, *Il patrimonio fondiario... parte prima* cit., p. 101.

31 A. Barlucchi, *Il patrimonio fondiario... parte seconda* cit., p. 64.

32 *Ibid.*, p. 73.

33 *Ibid.*, pp. 71-72.

34 *Ibid.*, pp. 74-75.

linea gestionale degli enti ecclesiastici, spesso protetti nella loro azione dai Comuni cittadini. ³⁵ Deve inoltre essere tenuto presente il fatto che dal tardo Duecento le strategie politiche della Curia romana e la sua crescente strutturazione comportarono spese crescenti che andarono a gravare anche sugli enti ecclesiastici periferici (sedi vescovili e monasteri), tanto che nel Trecento, nel periodo della cattività avignonese e della drammatica crisi dovuta alle pestilenze, sono documentati molti casi di pesante indebitamento. ³⁶

Nuove modalità di concessione della terra, nuove figure contrattuali fanno dunque la loro comparsa e poi si diffondono; sullo sfondo, lo scenario politico del declino del mondo feudale, l'ascesa del *populus* e l'espansione del potere cittadino (che ne era espressione) nelle campagne, l'inurbamento di contadini che recidono i precedenti legami signorili e poi, se fortunati, acquisiscono terreni nella campagna d'origine con propositi lucrativi, come il ceto cittadino più ricco. Ci interessa qui vedere quali forme giuridiche contrattuali si accompagnarono a tali dinamiche.

Sull'affitto a breve termine tipico della prassi bassomedievale, basterà ricordare che il canone prefissato poteva, a seconda delle situazioni, essere in denaro, come nella locazione classica, ³⁷ o in natura; in genere era comunque assai superiore al canone

35 Cfr. R. Mucciarelli, G. Piccini, *Un'Italia senza rivolte? Il conflitto sociale nelle aree mezzadrili*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G. Cherubini, Bari 1995 (Istituto Alcide Cervi, Annali, 16), pp. 173-205; R. Comba, *Il difficile inserimento sociale di una fondazione certosina di papa Innocenzo III: note sulla certosa laziale di Trisulti nel XIII secolo*, in *Certosini e Cistercensi in Italia (secoli XII-XV)*, Atti del Convegno di Cuneo-Chiusa Pesio-Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999, a cura di R. Comba, G. G. Merlo, Cuneo 2000, pp. 185-189.

36 F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici* cit., p. 406. In questo contesto, per far fronte alla dispersione delle sostanze della Chiesa, Paolo II promulgò nel 1468 la bolla *Ambitiosae cupiditati* con cui si proibivano locazioni di beni ecclesiastici per un periodo superiore a tre anni. Tale provvedimento si legge nel *Magnum Bullarium Romanum*, V, Augustae Taurinorum 1860, pp. 194-195.

37 I principali luoghi della compilazione giustiniana dedicati alla *locatio* sono: *Inst.* 3.25; *Cod.* 4.65 e *Dig.* 19.2.

enfiteutico. Occorre peraltro distinguere l'affitto o locazione a breve termine, che faceva sorgere un rapporto di tipo puramente obbligatorio (diritto di godimento dietro pagamento di un canone) dalla *locatio ad longum tempus*, stipulata per periodi lunghi (ad esempio 30 anni) che trasferiva un dominio utile. In questo caso l'affittuario era considerato quasi proprietario, per l'intenso e duraturo rapporto che instaurava con il bene.³⁸

Ma è sulla mezzadria che occorrerà ora dedicare la nostra attenzione perché, come vedremo, è questa che segnò fatidicamente, in profondità, tutta la storia successiva del territorio senese, quasi fino ad oggi.

3. La mezzadria: i caratteri giuridici, la diffusione e le cause del suo successo

La mezzadria poderale,³⁹ com'è noto, era un contratto di tipo associativo con la ripartizione a mezzo tra concedente e concessionario dei prodotti ottenuti e delle spese.⁴⁰

38 Cfr. P. Grossi, *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli 1963 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1).

39 Che non si deve confondere con le forme generiche di concessione *ad medium*, con semplice ripartizione del raccolto a metà, senza obbligo di risiedere nel podere. Tra queste rientra la colonia parziaria, che prevede, come la mezzadria, una ripartizione degli utili tra coltivatore (colono) e concedente, ma qui il rapporto intercorreva solamente tra questi e non coinvolgeva la famiglia del coltivatore insediata nell'unità poderale. Sulla colonia parziaria cfr. E. Bassanelli, s.v. *Colonia parziaria*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 497-510; G. B. Pascucci, *Contratti agrari cit.*, pp. 87-99.

40 Sulla mezzadria nella realtà toscana cfr. M. Luzzatto, *Contributo alla storia della mezzadria nel Medio Evo*, in «Nuova rivista storica», 32 (1948), pp. 69-84; I. Imberciadori, *Mezzadria classica toscana*, Firenze 1951; Id., *Introduzione della mezzadria in Maremma*, in «Rassegna storica toscana», 4.1 (1958), pp. 3-19; M. R. Caroselli, *Critica alla mezzadria di un Vescovo del '700*, Milano 1963 (Biblioteca della Rivista «Economia e storia», 10); G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino 1974; L. Kotelnikova, *Condizione economica dei mezzadri toscani durante il secolo XV*, in «Bulettno storico pistoiese», 76 (1974), pp. 19-27; Ead., *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti*

Certo è verissimo, come nota anche Ascheri in queste pagine,

dell'Italia centrale e settentrionale, Bologna 1975, pp. 276-317; T. Pestellini, *La mezzadria e le sue consuetudini nelle province di Siena, Firenze e Pisa*, Firenze 1980 (Numero speciale della «Rivista di Storia dell'Agricoltura» nel ventennale della sua fondazione); S. Tortoli, *Il podere e i mezzadri di Nicoluccio di Cecco della Boccia, mercante cortonese a Siena nella seconda metà del Trecento*, in «Ricerche storiche», 10 (1980), pp. 239-286; G. Pinto, *Ordinamento culturale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana del tardo Medioevo*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna cit.*, I, pp. 223-277; Id., *Per una storia delle dimore mezzadrili nella Toscana medievale*, in «Archeologia medievale», 7 (1980), pp. 153-171; Id., *Le prestazioni d'opera nei contratti mezzadrili del Senese (secolo XIII-1348)*, in *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo. Atti del Convegno (Bagni di Lucca, 1-2 giugno 1984)*, Introduzione a cura di V. Fumagalli, Bologna 1987, pp. 199-208; Id., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze 1993, pp. 160-180; G. Cherubini, *La mezzadria toscana delle origini*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna cit.*, I, pp. 131-152; Id., *Le campagne toscane alla fine del Medioevo*, Pistoia 1982; Id., *Scritti toscani. L'urbanesimo medievale e la mezzadria*, Firenze 1991 (Quaderni di storia urbana e rurale, 12); L. Bonelli Conenna, *Mezzadria senese: dimore rurali e vita economica nel XVIII secolo*, in «Annali dell'Istituto Alcide Cervi», 2 (1980), pp. 121-150; L. De Angelis, O. Muzzi, *Due 'contratti collettivi' di mezzadria in Toscana all'inizio dell'età moderna*, in «Ricerche storiche», 10 (1980), pp. 415-432; G. Piccinni, «Seminare, fruttare, raccogliere». *Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430)*, Milano 1982; E. Bianchi, *Il tramonto della mezzadria toscana e i suoi riflessi geografici. Prefazione di L. Segre*, Milano 1983 (Collana dell'Istituto di Scienze geografiche dell'Università di Parma, 2); V. Caiati, *The peasant household under Tuscan mezzadria: a socioeconomic analysis of some Siennese mezzadri households (1591-1640)*, in «Journal of Family History», 1984, pp. 111-126; G. Piccinni, *Le donne nella mezzadria toscana delle origini. Materiali per la definizione del ruolo femminile nelle campagne*, in «Ricerche storiche», 15 (1985), pp. 127-182; *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I: *Contado di Siena, sec. 13.-1348*, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze 1987; II, *Contado di Firenze, secolo XIII*, a cura di O. Muzzi, M. D. Nenci, Firenze 1988; III: *Contado di Siena, 1349-1518*, a cura di G. Piccinni, Firenze 1992; I. Moretti, *Due aspetti del paesaggio costruito: il Chianti e le Crete*, in *La storia naturale della Toscana meridionale*, a cura di F. Giusti, Milano 1993, pp. 493-517; I. Rosati, *Mezzadria e mezzadri senesi: bibliografia*, Introduzione di R. Cianferoni, Montepulciano 1993; M. Ascheri, *Un contratto per Siena: la mezzadria poderale*, in *Vita in villa nel Senese. Dimore, giardini e fattorie*, a cura di L. Bonelli Conenna, E. Pacini, Siena 2000, pp. 403-432; M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini. L'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 42.1 (2002), pp. 49-110; *Il suono della "lumaca": i mezzadri nel primo Novecento*, a cura di A. Cardini, Manduria 2004.

che si tratta di una *societas* dai caratteri assai peculiari, vista la differenza di condizioni socio-economiche dei due contraenti, capace di segnare a fondo la qualità del rapporto pattizio. Di durata limitata (es. due, tre, cinque anni),⁴¹ prevedeva, a differenza dell'affitto, l'obbligo di residenza del mezzadro nel podere⁴² con la sua famiglia e di impiegare tutta la forza-lavoro sul fondo poderale.⁴³ Di fatto il mezzadro era spesso povero ed indebitato con il proprietario per la partecipazione alle spese e dunque godeva di uno scarsissimo potere contrattuale; anche se un discorso di valenza generale non può farsi, sembra che spesso i contadini agiati preferissero i contratti di affitto o di colonia parziaria, che prevedevano sì l'assunzione totale delle spese e l'abitazione in proprio, ma anche guadagni maggiori e minori ingerenze nella gestione da parte del proprietario.⁴⁴ Le differenze con il livello, poi, su cui torneremo a soffermarci, facevano preferire quest'ultimo alla mezzadria perché comportava un canone più modesto e perché attribuiva un diritto reale dominativo sul bene.⁴⁵

Ma la mezzadria presentava dei vantaggi anche per il

41 Ciò non toglie che nei fatti una famiglia colonica potesse instaurare con il fondo un legame molto duraturo, persino pluridecennale o plurigenerazionale, ma era solo una possibilità connessa al rapporto di particolare fiducia con il proprietario. Le lunghissime permanenze sono assai più frequenti in età moderna e contemporanea che non nel Medioevo, come rileva Pinto, *Toscana medievale* cit., p. 164.

42 Il podere era costituito da un'unità fondiaria compatta, di dimensioni idonee alla coltivazione ed all'autosufficienza familiare, policulturale, con annessa casa colonica con le relative infrastrutture agricole (stalle, fienili, forni, pozzi etc.).

43 Al limite si consentiva alle donne di integrare il reddito familiare con la filatura della lana per conto delle manifatture cittadine o con il c.d. 'baliatico', ossia dare il latte ai neonati delle donne benestanti di città, cfr. M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., p. 96.

44 *Ibid.*, pp. 50-51.

45 Questi punti di forza del livello erano ben chiari ai propugnatori ottocenteschi della mezzadria nei dibattiti in seno all'Accademia dei Georgofili, e nondimeno si reputava irragionevole la tradizionale riluttanza dei contadini verso questa forma di concessione. Cfr. T. Pestellini, *La mezzadria e le sue consuetudini* cit., p. 18.

coltivatore. Ha osservato la Ginatempo che «la mezzadria appare in fondo un punto mobile di equilibrio tra l'intento del proprietario di vivere del suo (avendo inoltre eventuali eccedenze per il mercato e addossando ai coloni prestazioni varie e la messa in valore dei terreni) e il bisogno dei contadini di protezione, sicurezza, garanzie dai rischi (agricoli... ed extragricoli, come ad esempio le devastazioni belliche), una fonte di credito nei momenti neri, assistenza di vario tipo e relazioni con personaggi influenti, un livello di consumi e una qualità della vita migliore di quella dei salariati e dei piccoli proprietari e infine franchigie fiscali, o più in generale la sottrazione ai pesanti obblighi comunitativi e una posizione relativamente privilegiata rispetto agli altri membri della comunità rurale».⁴⁶

A questi elementi occorrerà aggiungere, per capire la fortuna della mezzadria, le necessità che poneva il quadro demografico ed economico complessivo (aumento della popolazione, specie urbana, aumento di richiesta di generi alimentari) e la situazione politica che vedeva l'espansione cittadina nel territorio circostante a detrimento dei vecchi poteri signorili e feudali nelle campagne. La nuova 'imprenditorialità' agricola poteva ora contare sul recupero del diritto romano, un diritto che, come accennavamo, ruotava in buona parte attorno all'istituto del *dominium* fondiario, al contrario delle vecchie consuetudini altomedievali germanizzanti, che non avevano neppure un vocabolo per designare la piena proprietà della terra. Un nuovo clima, favorito da diversi fattori, preparò dunque il terreno al successo mezzadrile.

E nel territorio senese si trattò di successo precoce, forse più di quanto tutt'oggi comunemente si ritenga, come suggerisce Ascheri sulla scorta di una legge senese del 1208, che lascerebbe ipotizzare addirittura una diffusione silenziosa (perché

46 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., pp. 74-75. L'aspetto della sicurezza nei momenti difficili (tutt'altro che rari) è indicato, tra gli altri fattori del successo mezzadrile, come quello forse più importante da G. Pinto, *Toscana medievale* cit., p. 168.

verosimilmente affidata a stipulazioni verbali) del contratto nei dintorni della città già nel XII secolo.

I documenti testimoniano, in ogni caso, che in Toscana la mezzadria ebbe una notevole diffusione dalla metà del Duecento fino oltre la metà del Novecento, quando la legge n° 756 del 1964 vietò, a far data dal 23 settembre 1974, la stipulazione di nuovi contratti mezzadrili (e, con essi, di colonia parziaria e soccida) e la legge n° 203 del 1982 prevede la conversione in affitto dei contratti in essere. Si tratta dunque di settecento anni, se non più.

Il nostro contratto determinò, per le condizioni più stringenti nei confronti del coltivatore e per il cointeressamento di questi ai frutti, lo sviluppo di un'agricoltura più intensiva e produttiva. Nelle zone a vocazione pastorale si diffuse il contratto di soccida, che presenta qualche affinità strutturale con la mezzadria.⁴⁷

Alcuni aspetti dei contratti mezzadrili, come la previsione di un canone parziario della metà, si trovano preannunciati in concessioni livellarie dei secoli IX-XIII, come accennavamo;⁴⁸ d'altro canto sappiamo che i patti mezzadrili conservavano elementi dei contratti miglioratizi, come l'enfiteusi, ma non erano immuni neppure da retaggi di *fidelitas* signorile. Secondo alcuni, ad essi alludono anche i vari donativi ricorrentemente previsti (uova, galline etc.), ma, secondo altri, questi sarebbero più da interpretare come una clausola contrattuale, cioè come il corrispettivo per la possibilità concessa di allevare pollame.⁴⁹

È probabile comunque che le origini della mezzadria vadano

47 La soccida, ricordiamo, è il contratto per mezzo del quale una parte dava all'altra del bestiame allo scopo di allevarlo, alimentarlo e custodirlo, avendo in cambio una quota dei prodotti ricavati, ossia un diritto di partecipare agli utili. Su di essa cfr. E. Besta, *Il contratto di soccida nel suo svolgimento storico*, Palermo 1908; L. Ollivero, *La soccida*, Milano 1938, pp. 29-77; A. Castellini, *La «soccida» nell'agricoltura toscana*, in «Atti della Sezione Agraria della Reale Accademia dei Fisiocritici», 7 (1940-1941), pp. 69-82; A. Palermo, s.v. *Soccida (contratto di)*, in *Novissimo Digesto italiano*, XVII, Torino 1970, pp. 472-476; M. Montorzi, s.v. *Soccida (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano 1990, pp. 778-785.

48 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., p. 49.

49 In tal senso cfr. G. Pinto, *Toscana medievale* cit., p. 164.

cercate nelle colonie parziarie a breve termine: sappiamo infatti che almeno dal Duecento al Quattrocento, accanto a quelli insediati su poderi, vi erano mezzadri che continuavano ad abitare nel paese (castello o villaggio), che non erano necessariamente poveri nullatenenti (come saranno di regola in futuro), che mantenevano un certo potere contrattuale e non erano ancora controllati in modo ferreo dal proprietario.⁵⁰

La mezzadria, creazione cittadina, per il controllo che implicava sui raccolti ai fini della suddivisione dei prodotti, dovette necessariamente espandersi in zone vicine alla città o comunque ben collegate. Fu la Toscana senese, fiorentina ed aretina la patria natia della mezzadria, insieme all'Emilia (Reggio soprattutto), anche se una notevole diffusione vi fu sin dal Medioevo in Umbria e nelle Marche (ma non nel Lazio). Non tutta la Toscana, dunque, fu mezzadrile. Si ebbe una precoce ed intensa diffusione nei contadi di Firenze, Siena (e, lungo la via Francigena, nei territori delle vicine Colle di Val d'Elsa e San Gimignano), Arezzo, ma anche nei dintorni di Pistoia, Prato, Cortona, in parte del territorio di Volterra. Erano, al tempo, anche i territori più popolati ed urbanizzati. La mezzadria, almeno nel periodo medievale, non si diffuse invece in Maremma, sul litorale, sulla fascia appenninica, sull'Amiata, nell'area delle Colline Metallifere, nel Lucchese. Solo in pieno Quattrocento si diffuse nel territorio pisano, cioè nel basso Valdarno. Per la Ginatempo «si può stimare che a fine Medioevo giunse ad interessare poco più di 1/3 della regione e che non giunse mai superare la metà».⁵¹

L'organizzazione podere-mezzadrile si diffuse in modo massiccio su terre di proprietà di cittadini o di ecclesiastici dopo la Peste Nera di metà Trecento, in aree ad insediamento sparso. In proposito la più recente storiografia ritiene che quest'ultimo non possa considerarsi soltanto una conseguenza della mezzadria, ma che abbia spesso rappresentato una struttura preesistente, anche

50 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., pp. 52-53.

51 *Ibid.*, pp. 58-59. Sulla diffusione geografica della mezzadria cfr. anche G. Cherubini, *La mezzadria toscana* cit., pp. 135-139.

dall'XI secolo, favorevole alla sua penetrazione, perché socialmente ed istituzionalmente non compatta (al contrario dei borghi accentrati e dei grossi castelli).⁵² In altri termini l'appoderamento, oltre a promuovere nuove edificazioni coloniche, riutilizzò anche case sparse di vecchi villaggi e piccoli castelli. Questo almeno nel periodo tardo-medievale; diversa si presenta la diffusione in età moderna (dal Cinquecento), quando, in certe aree, si andò a creare un insediamento diffuso con molti poderi di nuova costruzione.

Sappiamo che nel Trecento non solo famiglie magnatizie senesi (come i Salimbeni, i Tolomei, i Buonsignori), ricchi mercanti, ospedali,⁵³ enti ecclesiastici, ma anche molti artigiani e piccoli commercianti avevano proprietà terriere nel contado condotte a mezzadria.⁵⁴

Riguardo l'estensione media dei fondi poderali, nel Senese fu più ampia che nel territorio fiorentino: mentre in quest'ultimo si aggirava intorno ai 2-3 ettari soltanto, nell'area controllata da Siena saliva a circa 10 ettari, per giungere anche a 30-40 ettari nella zona delle Crete spesso interessata da seminativi nudi, anziché colture promiscue.⁵⁵ Le rese non erano particolarmente alte, né vi erano produzioni specializzate finalizzate all'esportazione; ma ciò perché il podere mirava di proposito ad un'agricoltura diversificata di autosufficienza sia per il contadino che per il proprietario cittadino (che conosceva lo spettro delle carestie e perciò desiderava sicurezza).⁵⁶ Nel podere quindi si trovava di tutto: si coltivavano di regola grano per il pane, ortaggi di ogni tipo, alberi da frutto, vigneti, olivi, si allevavano suini, ovini, pollame, conigli, api. Vi prendeva dunque veramente forma, com'è stato scritto, «un piccolo compendio di tutta l'agricoltura».⁵⁷

Non di rado furono contadini inurbatisi a concedere i propri

52 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., p. 76.

53 A partire da quello principale di Siena, il Santa Maria della Scala, che può considerarsi certamente uno dei maggiori proprietari terrieri del Senese.

54 P. Cammarosano, *Le campagne senesi* cit., pp. 195, 218.

55 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., p. 81.

56 *Ibid.*, p. 98.

57 T. Pestellini, *La mezzadria e le sue consuetudini* cit., p. 19.

fondi a mezzadria per assicurarsi un sicuro approvvigionamento alimentare, mantenendo un contatto con la campagna di origine, che conoscevano bene e potevano così anche meglio controllare. Per il Cherubini, «l'appoderamento e la mezzadria furono una tipica costruzione dei ceti medi della città»,⁵⁸ e dunque ebbero origini laiche. Nondimeno - come è stato accertato per i territori senese e fiorentino - gli enti ecclesiastici si adeguarono ed inseguirono il modello mezzadrile prediletto dai borghesi cittadini,⁵⁹ e secondo alcuni, come il Salvestrini, sarebbe stata la proprietà laica a recepire modelli sviluppati in ambiente ecclesiastico.⁶⁰ Il Barlucchi, a conclusione del suo più volte citato studio sul patrimonio dell'abbazia di San Galgano, ritiene che la propensione del monastero verso contratti di mezzadria o similari fosse influenzata dalle prassi in uso nell'ambiente circostante e dalla provenienza delle figure-guida dell'abbazia da ricche famiglie dotate di buone capacità imprenditoriali.⁶¹ In ogni caso appare doveroso osservare che i beni ecclesiastici, anche nel tardo-medioevo, non furono sempre e soltanto amministrati sulla scorta di semplici considerazioni economiche, poiché vi sono fonti che testimoniano anche atteggiamenti di favore e comprensione verso i contadini, ispirati da intenti caritativi, invece di regola estranei nella gestione dei possedimenti privati.⁶²

Dal punto di vista giuridico, vi era una differenza macroscopica tra il livello da un lato e l'affitto e la mezzadria dall'altro. Mentre il livello rientrava, per la dottrina di diritto comune, tra i contratti traslativi del dominio utile (che costituivano un

58 G. Cherubini, *La mezzadria toscana* cit., p. 150.

59 *Ibid.* In questo senso cfr. anche Pinto, *Toscana medievale* cit., pp. 166-167.

60 F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici* cit., p. 387. Ma la precisazione, immediatamente seguente, dell'Autore che «l'alto clero estese ai patrimoni dei suoi enti esperienze maturate presso le consorzierie nobiliari e le famiglie del ceto medio rurale e cittadino» sembra alludere ad una realtà più variegata.

61 A. Barlucchi, *Il patrimonio fondiario... parte seconda* cit., p. 77.

62 Cfr. G. Piccinni, «Seminare, fruttare, raccogliere» cit., pp. 209-217, che riferisce di documenti quattrocenteschi riguardanti il Monastero di Monte Oliveto Maggiore.

diritto reale dominativo in capo al concessionario),⁶³ l'affitto e la mezzadria non trasferivano alcun diritto reale, ma facevano assumere alle parti soltanto l'obbligazione di certi atti o comportamenti. In altri termini, il livellario era un proprietario, ancorché non pieno, l'affittuario ed il mezzadro no. Al primo, e non ai secondi, spettava l'azione di rivendica, la possibilità di costituire diritti reali limitati sul fondo, come servitù di vario genere od ipoteche.

I contratti di mezzadria potevano essere messi per scritto (e ci apprestiamo a vederne alcuni esempi) ma potevano anche essere conclusi solo verbalmente, ed in questo caso o non ne è rimasta testimonianza, o sono soltanto deducibili indirettamente da altro tipo di documentazione, come, tipicamente, le scritture padronali.⁶⁴ Questo fu possibile perché il contratto, dopo la fase iniziale, poteva ormai contare sul riferimento tacito ad usi e consuetudini locali stabilizzate.⁶⁵ Le molteplici e diversificate consuetudini locali svolsero un ruolo assai importante nel definire il rapporto mezzadrile ancora nella Toscana del Novecento, grazie anche all'espresso rinvio dell'art. 1654 del Codice Civile del 1865,⁶⁶ come emerge dallo studio dedicato alla materia da Tito Pestellini (scritto nel 1904 come dissertazione di laurea ed edito nel 1980 sotto gli auspici dell'Accademia dei Georgofili).⁶⁷ E se ai primi del Novecento

63 Cfr. P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 41), p. 238.

64 In proposito, per la Val di Chiana, cfr. le considerazioni di M. R. Caroselli, *Critica alla mezzadria* cit., p. 23. I contenuti tipici del rapporto mezzadrile in questa zona (invero largamente simili al resto della Toscana) sono descritti alle pp. 21-32.

65 In questo senso anche P. Cammarosano, *Le campagne senesi* cit., p. 174.

66 Vi si prescriveva che «in tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti (scil. artt. 1647-1653) o da convenzioni espresse si osservano... le consuetudini locali...». Solo in mancanza di consuetudini o convenzioni dovevano infine seguirsi le regole dettate dagli artt. 1655-1664. Il Codice Civile del 1942, pur limitando una così ampia portata della consuetudine, fa tuttavia ancora più volte riferimento agli usi nella regolamentazione della mezzadria (artt. 2141-2163).

67 Cfr. T. Pestellini, *La mezzadria e le sue consuetudini* cit., in specie pp. 35-80,

l'argomento, come osserva il Pestellini, non era né semplice, né facile a trattarsi sia per l'estrema varietà consuetudinaria da luogo a luogo, «sia per la mancanza di fonti a cui attingere»,⁶⁸ sarebbe errore grave sottovalutare il ruolo della consuetudine nella precisazione del rapporto mezzadrile nei secoli precedenti e dunque rimettersi unicamente alla scarsa fonte contrattuale, in cui si fissano di regola gli aspetti salienti del rapporto stesso, ma non gli innumerevoli dettagli.

Avvertiti di questo limite, possiamo tuttavia renderci conto, in approssimazione, ma in concreto, come differisse il livello dalla mezzadria confrontando due contratti riferibili alla medesima zona, il contado a nord di Siena. Il contratto di livello che prendiamo in esame è descritto da una *Chartula libelli* del 1131 del monastero di Abbadia a Isola (presso Monteriggioni), oggi conservata presso l'Archivio di Stato di Siena ed edita integralmente da Paolo Cammarosano nel suo studio sulle carte abbaziali.⁶⁹ Con questo atto l'abate Enrico concedeva in livello

dove si descrivono e si confrontano le consuetudini mezzadrili vigenti nei territori senese, fiorentino e pisano. L'Autore, notando come il codice si rimettesse «in misura larghissima alle consuetudini locali», commenta: «ed è giustissimo il sistema adottato dal patrio legislatore, perché essendo le consuetudini la espressione dello stato e dei bisogni sociali di un dato luogo e di un dato tempo, se non le avesse lasciato questo largo campo di azione, date le condizioni di clima, di suolo, di popolazione in Italia così variabili da provincia a provincia e spesso da comune a comune, avrebbe corso il rischio di dare delle disposizioni legislative che se fossero state buone per un luogo potevano essere state pessime per un altro, con danno dell'agricoltura nazionale e data la mobilità continua della consuetudine che si adatta sempre ai nuovi bisogni, chissà a quali inconvenienti avrebbe potuto portare una serie di disposizioni immobilizzate in un codice» (pp. 35-36).

68 *Ibid.*, p. 32.

69 Cfr. P. Cammarosano, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti 953-1215*, Castelfiorentino 1993 (Biblioteca della «Miscellanea Storica della Valdelsa», 12), pp. 295-296. Il documento, in originale, è conservato presso l'Archivio di Stato di Siena, nel fondo *Diplomatico, S. Eugenio*. A riprova della mutevolezza terminologica a cui accennavamo possiamo notare, come riferisce il curatore dell'edizione critica, che se nell'intitolazione si parla di livello, nel testo del documento si scrive di «pensionis nomine dare», sul verso della pergamena una mano coeva la classifica come «cartula locationis», mentre un'altra scrittura, di mano del

ad un certo Guido ed ai suoi eredi due appezzamenti di terreno con gli alberi soprastanti⁷⁰ a San Casciano, dietro il canone di dieci denari lucchesi da pagarsi in dicembre.

Il contenuto della concessione ed i poteri del livellario sono così indicati: si cede «ad abendum, tenendum, laborandum et usufruendum, ut meliorentur et non peiorentur». E ancora: «mobilia et fruges et laborationes in vestra sit potestate faciendum quod volueritis, et si ego aut mei successores tibi tuisque heredibus amplius violento ordine super inposuerimus aut si eas vobis tollere vel supraere quesierimus quovis ingenio, tunc componamus vobis penam denariorum bonorum Lucensium solidos centum».⁷¹ Si tratta dunque dei tipici diritti e doveri dell'enfiteuta: diritto di possedere, lavorare, stabilire le coltivazioni, percepire i frutti da un lato, migliorare e non peggiorare il fondo, pagare il canone, dall'altro. Si prevedeva una penale a tutela della posizione dell'enfiteuta. Si pattuiva inoltre un diritto di prelazione (con diminuzione del prezzo di due soldi) a favore del monastero in caso di vendita (*si vendere volueritis*), cioè di trasferimento del dominio utile ad altri da parte dei concessionari.

Nella stessa zona, qualche secolo dopo, ben diverso appare il quadro contrattuale con cui i monasteri concedono le loro terre. Un contratto del 1° novembre 1514, conservato anch'esso presso l'Archivio di Stato di Siena ed edito da Gabriella Piccini,⁷² ci testimonia un rapporto mezzadrile tra il monastero di Santa

sec. XVI, la qualifica come enfiteusi, ed un'altra, ancora cinquecentesca, come «allogazione». Una confusione che è purtroppo quasi la regola nella documentazione antica. Occorre dunque sempre considerare che sotto il medesimo nome potevano nascondersi situazioni diverse e, al contrario, nomi diversi potevano indicare lo stesso contratto. Non si può mai prescindere, quindi, dal valutare i contenuti specifici dei singoli rapporti per poterli qualificare.

⁷⁰ Questa specificazione si comprende con la diffusione nel Medioevo di una proprietà degli alberi separata da quella del suolo, in palese difformità con il principio romanistico dell'accessione. Cfr. ad es. F. Maroi, *La proprietà degli alberi separata da quella del fondo*, in *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, pp. 51-77.

⁷¹ P. Cammarosano, *Abbadia a Isola cit.*, pp. 295-296.

⁷² *Il contratto di mezzadria cit.*, III, p. 377.

Petronilla ed un certo Santi di Giovanni Loli, relativo ad un podere situato a Uopini, nell'attuale Comune di Monteriggioni. Il monastero, rappresentato dalla Badessa, dalle camerlinghe e dal fattore, *allogava a mezzo* (cioè a mezzadria) per tre anni il podere con patti precisi. Il monastero, oltre a mettere a disposizione la casa poderale, doveva conferire metà semente e due buoi (dal valore esattamente stimato), ed il contadino doveva poi corrispondere metà raccolto di ciascuna coltivazione; il contadino doveva provvedere alla manutenzione dei fossati a sue spese, non doveva tagliare alcun albero domestico o selvatico, né vendere legname tagliato nel bosco incluso nel podere. Doveva anzi ogni anno piantare 25 vitigni ed innestare sei piante da frutto. Il mezzadro non poteva tenere bestiame di altri senza licenza del monastero, evidentemente per non disperdere la propria forza-lavoro; doveva inoltre corrispondere ogni anno al monastero, oltre alla suddetta metà dei prodotti delle coltivazioni, una serie di donativi: cinquanta uova, due pollastre, un cero, due some di paglia.

Nettissime emergono dunque le diversità con i vecchi contratti di livello: la breve durata (tre anni contro la concessione a più generazioni), con la precarietà che comporta;⁷³ l'entità del corrispettivo in natura, più i donativi; gli obblighi di mantenere e migliorare il podere non si accompagnano alla vecchia libertà di gestione: ora il proprietario decisamente indirizza, controlla, interviene. Si può osservare, d'altro canto, che l'affitto della terra si associa con quello dell'ampia casa colonica, ma si dovrà anche considerare che l'abitazione sul podere rappresentava, oltre che un diritto, un obbligo per il coltivatore e la sua famiglia, finalizzato alla massima concentrazione *in loco* della forza-lavoro familiare.

Negli stessi anni anche il monastero di Abbadia a Isola, ormai proprietario di molti poderi concessi a mezzadria, precisava in una sorta di contratto-quadro - da integrare con i singoli

⁷³ Si consideri pure che, se la rinegoziazione delle condizioni poteva in teoria tornare eventualmente anche a vantaggio del mezzadro, la sua situazione di povertà ed indebitamento riduceva al minimo tale evenienza.

patti di volta in volta stipulati - le stringenti condizioni a cui dovevano sottostare i propri contadini.⁷⁴ Essi oltre a dividere a metà con l'abbazia le spese per le sementi ed i prodotti delle coltivazioni, dovevano curare la manutenzione dei fossati secondo le istruzioni ricevute, piantare ogni anno almeno dieci alberi domestici (il numero poteva essere aumentato dai singoli contratti), rinnovare a proprie spese i vitigni, impegnare interamente il proprio lavoro sul podere, consegnare un determinato numero di *some* di paglia. I mezzadri non potevano inoltre, a fine rapporto, chiedere alcunché per le opere di manutenzione o restauro eseguite. Il monastero poteva, a sua discrezione, togliere ai mezzadri la terra mal lavorata «secondo parerà a loro», licenziare subito chi si fosse opposto al provvedimento. In via generale il contadino licenziato avrebbe dovuto lasciare libera la casa poderale entro l'inizio di gennaio «non obstante lege, statuto, consuetudine» in contrario. Anche qui, dunque, una posizione di precarietà per il contadino, che veniva inoltre e soprattutto sottratto alla tradizionale tutela della propria comunità di appartenenza. E qui tocchiamo un'altra questione di particolare significato storico, sulla quale dobbiamo più distesamente soffermarci.

4. Implicazioni giuridico-istituzionali della mezzadria

L'organizzazione poderale-mezzadrile non valeva di per sé ad escludere l'applicabilità del diritto statutario o consuetudinario locale, nondimeno tale esclusione spesso si verificava per la non soggezione a quel diritto del proprietario concedente. Se questi, come accadeva di frequente, era cittadino senese, si applicava per i rapporti riguardanti i suoi beni lo statuto di Siena,⁷⁵ in cui certamente era possibile reperire una disciplina più consona agli interessi dei proprietari: ricordiamo come, ad esempio, gli

⁷⁴ Il testo è integralmente edito da Gabriella Piccinni nel volume *Il contratto di mezzadria* cit., p. 375.

⁷⁵ Cfr. il mio *Usi civici* cit., pp. 138-139.

statuti di Siena del 1545 prevedessero varie norme sui mezzadri ispirate ad un notevole rigore.⁷⁶

Il contadino-mezzadro, per la stretta soggezione economica e morale con cui si legava al proprietario del podere, si distaccava inevitabilmente dalla comunità, poiché il *padrone*, mettendogli a disposizione i propri beni, lo rendeva da essa indipendente. Si instaurava inoltre tra proprietario e mezzadro un rapporto clientelare, spesso di indebitamento, di soggezione anche quasi-istituzionale per certe funzioni che il primo svolgeva, come nella ripartizione dei carichi fiscali. È inevitabile quindi che nelle zone di maggiore diffusione della mezzadria, si avesse uno svuotamento, un lento e silenzioso dissanguamento delle forme di governo popolare, la cui ragione risiedeva in primo luogo nella gestione dei beni comuni e nella tutela della piccola proprietà locale.

Nelle zone mezzadrili si andò spegnendo il fondamentale momento partecipativo del Consiglio generale della Comunità, che spesso nei centri minori altro non era che l'assemblea di tutti i capifamiglia, chiamata a decidere sulle questioni più importanti, che eccedevano l'ordinaria amministrazione. Un'istanza tanto importante quanto sfuggente (talvolta funzionava anche se non prevista dallo statuto),⁷⁷ espressione di una cultura popolare di governo - dalle radici medievali - che coniugava tratti oligarchici (spesso enfatizzati dalla storiografia) con altri di evidentissima portata democratica. Le fonti testimoniano che nel territorio senese-grossetano

⁷⁶ Si tratta delle rubriche 178-183 della II distinzione: *Quod mediarii, affictuari et pensionarii non possint cedere bonis* (178); *Quod contra mediarios, affictuarios et socios concedatur captura de facto* (179); *Quod mediarii non possint alienare bestias sine licentia sui domini, nec aliae personae* (180); *De non accipiendo mediarium vel famulum alterius et de licentia in casu mezariae* (181); *Contra auxiliantes comitatinos aufugientes ab aliquo eorum mediario et inquilinos et conductores* (182); *De mediariis laborantibus ad precium vel gratis in alienis possessionibus sine licentia domini* (183). In *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena 1993 (Accademia Senese degli Intronati. Monografie di storia e letteratura senese, 12), pp. 266-269.

⁷⁷ Su questi aspetti devo qui necessariamente rinviare al mio *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee* cit.

non mezzadrile l'assemblea di un uomo per casa era presente ancora a fine Seicento nella nettissima maggioranza dei Comuni e dovunque esistevano Consigli comunali piuttosto larghi, in sintonia con quanto avveniva in molte altre aree italiane, come ci attesta un'abbondante quantità di statuti, nonché un grande giurista del tempo, Giovanni Battista De Luca, esperto anche degli aspetti amministrativi locali.⁷⁸

Quando l'organizzazione poderale si espandeva in zone dove ancora erano presenti vitali Comuni rurali, il mezzadro si scontrava non di rado con l'ostilità della comunità del luogo, che lo percepiva come una sorta di disertore, di traditore, non partecipando più alla vita collettiva e dedicando tutta la sua attività sulle terre di un estraneo. Il mezzadro era normalmente esentato dalla legislazione senese dai contributi gravanti sulla comunità locale, dalle prestazioni lavorative a favore di quest'ultima, dai turni di guardia sulle mura difensive. Condivisibile è dunque la considerazione della Ginatempo che «i mezzadri vennero accolti, almeno in parte, nell'area del *privilegium civilitatis* e nelle misure di protezione dei beni cittadini dati loro in uso, diventando cittadini per metà e subendo per questo boicottaggi e aspre rivendicazioni da parte delle comunità di origine... A guardar bene si capisce che il fronte contadino di solidarietà e rivendicazione, protesta e rivolta contro i cittadini e i loro poteri (ben più incisivi che quelli signorili residuali) venne con ciò definitivamente spezzato».⁷⁹

Non a caso, dunque, la diffusione della mezzadria nel periodo medievale fu accompagnata spesso da resistenze e boicottaggi

78 «Come ancora essendo solite quasi tutte le ben regolate città d'Italia governarsi per un consiglio generale rappresentativo di tutto il popolo, sicché da questo si faccia l'elezione del magistrato ordinario, ed anche si facciano tutti gli altri negozj gravi, che per disposizione di legge si devono fare da tutto il popolo congregato in consiglio generale...» (G. B. De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, I, Firenze 1843, lib. 3, cap. 7, n° 2). Tra le materie che la dottrina di diritto comune attribuiva al consiglio *per capita domorum* vi era, non a caso, anche quella degli usi civici, in virtù del principio che *quod omnes tangit, ab omnibus debet adprobari*.

79 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., pp. 70-71.

da parte delle comunità rurali, che vedevano il mantenimento del loro equilibrio confluire con gli interessi dei proprietari cittadini promotori dei nuovi assetti più redditizi.⁸⁰ Le fonti testimoniano che le comunità rurali potevano giungere a negare ai mezzadri l'acqua delle fonti, il fuoco dei forni,⁸¹ e persino la parola, oltre che l'accesso ai beni comuni come boschi e pascoli.⁸²

Abbondanti ed univoche testimonianze storiche fanno ritenere che la mezzadria si accompagnò, nelle zone dove si diffuse, ad una irreversibile degenerazione, e spesso alla completa scomparsa, delle forme di organizzazione comunitaria e di utilizzo collettivo delle risorse naturali. Gli studi sul territorio senese di Ann Katherine Isaacs mostrano un rapporto inverso tra organizzazione comunitaria (sempre legata all'esistenza di beni comuni e piccola proprietà locale) e diffusione della proprietà poderale cittadina. «Dove l'organizzazione comunale contadina è molto salda non vi è proprietà cittadina, e tanto meno mezzadria; dove prevale il podere la vita comunitaria s'affievolisce; e dove l'unica forma di organizzazione agricola è quella mezzadrile, la comunità, ad ogni fine pratico, e spesso anche formale, cessa di esistere... Quando vengono a scomparire beni comunitativi e dei singoli contadini, scompaiono di pari passo la possibilità e la necessità di avere ufficiali propri e di mantenere una forma di organizzazione collettiva di servizi...»⁸³

La documentazione d'archivio di età cinque-seicentesca conferma l'affermazione della Isaacs: ho potuto constatare che nelle zone mezzadrili del territorio senese, come nel contado

80 Non c'è dubbio che le popolazioni rurali, un po' ovunque ed in ogni periodo, cercarono spesso, per quanto poterono, di evitare la mezzadria: tra le varie testimonianze ricordiamo quella riguardante il territorio pisano tra fine Quattrocento ed inizi Cinquecento di cui riferisce M. Luzzatti, *Una guerra di popolo. Lettere private del tempo dell'assedio di Pisa (1494-1509)*, Pisa 1973, p. 19. 81 Si tratta della tradizionale ed antichissima *aquae et ignis interdictio* su cui cfr. L. Zdekauer, 'Aquae et ignis interdictio' nell'antico diritto senese, in «Bullettino senese di storia patria», 10 (1896), pp. 258-272.

82 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., p. 89.

83 A. K. Isaacs, *Le campagne senesi fra Quattro e Cinquecento: regime fondiario e governo signorile*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna* cit., I, pp. 383-385.

delle *masse* di Siena (i dintorni cittadini), nei Comuni di Monteriggioni, Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Rapolano, Buonconvento, Montalcino, Pienza, erano andati riducendosi al minimo, fino spesso a scomparire usi civici e piccola proprietà contadina, organizzazioni comunali minori, statuti, assemblee.⁸⁴

Ed anche la permanenza di Consigli comunali in realtà mezzadrili non deve essere sopravvalutata, perché ormai non vi si trattavano che questioni di poca importanza. Secondo la *Visita* di Bartolomeo Gherardini del 1676/77, a Poggio S. Cecilia, nei pressi di Rapolano, nel contado ad est di Siena, dove «non vi sono benestanti, essendo tutti povera gente che sta o a mezzaria, o a pigione, o va a opera per sostentarsi... pochi sono i negozi da trattarsi nel pubblico Consiglio della Comunità», che pure era di un uomo per casa.⁸⁵ Ed è significativo il motivo di tale inattività: «perché non vi è nel luogo né maestro di scuola, né cerusico, né alcun altro provisionato e quando vi è nella Quaresima il predicatore, lo pagano del proprio con imposta». Questi, dunque, sono ormai i compiti consueti che rimangono in Età moderna al Consiglio pubblico nei Comuni depauperati.⁸⁶

L'organizzazione dei piccoli Comuni o Comunelli di mezzadri

84 Cfr. il mio *Usi civici cit.*, pp. 159-164, con rinvio anche alle appendici documentarie per cogliere appieno la nettezza e l'inequivocabilità delle testimonianze documentali. Del resto, già in precedenza, basandosi su altre fonti, Lucia Bonelli Conenna ha messo in luce come, a fine Seicento, l'appoderamento fosse consistente, oltre che nelle Masse di Siena, nei territori di Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Casole, Castiglion d'Orcia, Chiusi, Montalcino, Monteriggioni, Pienza, Sinalunga, Sovicille e Torrita. Da tale studio emerge anche che nelle zone (non mezzadrili) più distanti dalla capitale, specie al confine meridionale dello Stato, si fosse mantenuta una proprietà fondiaria in capo a famiglie autoctone. Cfr. L. Bonelli Conenna, *Il contado senese alla fine del XVII secolo. Poderi, rendite e proprietari*, Siena 1990, pp. 60-62.

85 B. Gherardini, *Visita fatta nell'anno 1676 alle Città, Terre, Castelli, Comuni e Comunelli dello Stato della Città di Siena*, conservata presso l'Archivio di Stato di Siena, MS D 82, pp. 288-290.

86 A Sinalunga e a Scrofiano, entrambe Comunità con pochi beni, il Consiglio dei capifamiglia serviva solo «per conferire i benefizi e canonicati di padronato della Comunità» (*ibidem*, pp. 197 e 221).

è ridottissima e di regola mancano statuti, pur minimi, che ce la possano testimoniare. I casi sono innumerevoli nei dintorni di Siena, nella Val d'Arbia, nella Val d'Asso, nella zona delle Crete.⁸⁷ Per esempio nel piccolo Castello di Monte Sante Marie, paese di mezzadri nullatenenti nelle terre possedute da nobili ed enti pii («chiamandosi benestanti quelli a' quali non è prestato la robba dai loro padroni»),⁸⁸ vi erano tre Priori ed un Camerlengo, in carica semestrale, che si regolavano con gli statuti della vicina Asciano e con quelli di Siena, ma non vi erano beni comunali da amministrare, né bandite, né usi civici, né il Gherardini ci riferisce dell'esistenza di alcun Consiglio. In molti Comunelli non si ha notizia alcuna di ufficiali, o si sa solo di un Camerlengo incaricato di raccogliere i soldi per pagare le tasse.

5. Implicazioni economico-sociali della mezzadria: la testimonianza di un documento di fine Cinquecento

Un prezioso documento di fine Cinquecento, conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, offre un quadro preciso delle implicazioni socio-economiche del contratto mezzadrile e delle trasformazioni che esso comportò sugli equilibri delle comunità rurali del territorio senese. Si tratta del *Ristretto e compendio di tutte l'entrate e spese pubbliche* dei Comuni del territorio senese scritto nel 1593 dal magistrato granducale Cosimo Acciaioi dopo aver visitato di persona lo Stato di Siena e raccolto direttamente *in loco* le informazioni.⁸⁹ Nelle note poste dall'Acciaioi in calce al documento si definiscono benestanti, o comunque non poveri, gli abitanti dei Comuni della zona dell'Amiata, della Maremma, della Val d'Orcia, della Val di Chiana, delle Colline Metallifere, cioè esattamente le aree dove

87 Cfr. L. Bonelli Conenna, *Il contado senese cit.*, pp. 60-62.

88 B. Gherardini, *Visita cit.*, MS D 82, p. 49.

89 Il fascicolo del *Ristretto* è conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, n° 2015.

permanevano beni comuni e piccola proprietà locale, articolate organizzazioni comunali, assemblee, margini di potestà normativa che si manifestavano nella presenza di statuti anche assai consistenti. Si tratta delle aree dove nulla o scarsa era la penetrazione della proprietà cittadina condotta a mezzadria e ciò contrasta decisamente con una diffusa opinione che vuole le zone mezzadrili assai più ricche di quelle non mezzadrili della Toscana meridionale.⁹⁰

Possiamo qui confrontare i dati, raccolti dall'Acciaioli, delle entrate di due Comuni maremmani, inclusi nella Dogana (Capalbio e Montepescali), e di due Comuni del contado mezzadrile prossimo a Siena (Castelnuovo Berardenga e S. Angelo in Colle), tutte comunità di medie dimensioni, senza evidenti peculiarità, rappresentative dunque di molte altre delle rispettive zone, come abbiamo potuto constatare da un esame completo della relazione dell'Acciaioli (altri dati sono forniti nei grafici in appendice).

La Comunità di Capalbio (500 abitanti) aveva percepito in un anno 2250 lire da bandite di pascolo, 2716 lire da esercizi vari (osterie, macelli, forni ecc.), 560 lire da terratici e 187 lire dai

90 Ad esempio scrive la Ginatempo, facendo il punto sulle attuali conoscenze sull'argomento, che «le aree dove [la mezzadria] non si diffuse erano quelle... economicamente sempre più depresse» (Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., p. 59). Ma nel valutare la depressione o meno di un'area, e dunque le condizioni socio-economiche della popolazione ivi residente, credo non si possa prescindere dal considerare anche l'effettiva distribuzione della ricchezza prodotta, l'incidenza della proprietà comunale e degli usi collettivi e dunque la disponibilità delle risorse naturali locali. Riguardo ai pascoli maremmani, che un'opinione vuole pressoché totalmente monopolizzati dalla Dogana dei Paschi di Siena, mi permetto di rinviare al mio contributo *Usi civici* cit., pp. 182-197 ed alla relazione *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli* (secc. XV-XVIII), in corso di stampa negli Atti del Convegno internazionale *La pastorizia mediterranea. Storia, diritto e prospettive* (Alghero, 8-11 novembre 2006), dove cerco di mettere in luce la complessità della situazione giuridica, che consentiva in realtà una stratificazione di più diritti sul medesimo bene, con una conseguente pluralità di soggetti fruitori. Inoltre ricordiamo che non tutta la Toscana meridionale fu sottoposta alla Dogana, ma solo la Maremma propriamente detta: ne rimanevano fuori l'Amiata, la Val d'Orcia e buona parte delle Colline Metallifere.

diritti di pesca nel lago di Burano, per un totale di 5713 lire. Aveva pagato di tasse ai Conservatori 2167 lire e gli abitanti sono definiti dal visitatore come «benestanti».⁹¹ La Comunità di Montepescali (300 abitanti) aveva ricavato in un anno 3500 lire da bandite di pascolo, 980 lire da terratici e 621 lire da esercizi vari, per un totale di 5101 lire. Aveva corrisposto di tasse ai Conservatori 2805 lire e gli abitanti sono definiti dal visitatore «benestanti».⁹²

Se passiamo alla zona poderale-mezzadrile vicino alla capitale il quadro economico muta drasticamente.

La Comunità di Castelnuovo Berardenga (800 abitanti) aveva percepito in un anno 224 lire da esercizi vari, 351 lire dalla tassa sui poderi e 20 lire da altre tasse, per un totale di 595 lire. Aveva pagato di tasse ai Conservatori 123 lire e gli abitanti sono definiti dal visitatore «poveri».⁹³ La Comunità di S. Angelo in Colle (500 abitanti) aveva riscosso 177 lire da esercizi vari e 300 lire dalla tassa sui poderi, per un totale di 477 lire. Aveva pagato di tasse ai Conservatori 169 lire e gli abitanti sono definiti dal visitatore «tutti mezzadri poveri».⁹⁴

Quello che emerge dunque con evidenza è che le Comunità maremmane, nonostante la Dogana, nonostante i vergari, nonostante la malaria (e dunque già meno fortunate, ad esempio, delle prospere Comunità amiatine),⁹⁵ erano assai più ricche di quelle del contado mezzadrile: erano proprietarie di pascoli in parte affittati,⁹⁶ nonché di terreni dati in concessione

91 Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, n° 2015, f. 20v.

92 *Ibid.*, f. 9v.

93 *Ibid.*, f. 101v

94 *Ibid.*, f. 36v.

95 Si vedano, per Arcidosso, i dati ricavati da un documento di primo Seicento da N. Nanni, *Poveri e ricchi ad Arcidosso nel Seicento. Si stava meglio quando si stava peggio*, in «Amiata. Storia e territorio», 51 (2006), pp. 24-32; 52 (2006), pp. 25-32.

96 Poteva darsi, spesso, che i pascoli comunali insistessero su suolo privato, in virtù di quella peculiare scomposizione del dominio in base alle utilità rese all'uomo, diffusissima ovunque. Su questi aspetti cfr. U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX - 3/X 1985), a cura di E. Cortese, Milano

a terratico.⁹⁷

È evidente, nondimeno, che un discorso generico sulle condizioni di vita dei mezzadri, che abbracci vari secoli, incontra seri problemi. È anzi probabile che anche all'interno di uno stesso periodo debbano farsi molte distinzioni, in relazione alla qualità dei terreni e dei poderi, delle capacità dei coltivatori e soprattutto del rapporto personale che si instaurava tra proprietario e coltivatore. La Bonelli Conenna ha ipotizzato un peggioramento delle condizioni dei mezzadri nel Seicento, con la forte intensificazione delle colture delle viti e degli olivi, assai esigenti sotto il profilo del lavoro agricolo.⁹⁸ Tra Otto e Novecento non mancano testimonianze di condizioni mezzadrili particolarmente gravose, che scendevano ai limiti della sussistenza nei momenti congiunturali sfavorevoli.⁹⁹ Quando, nel primo Novecento, si cercò di introdurre la mezzadria in certe zone della Maremma, come nel territorio di Pitigliano, i proprietari terrieri protagonisti dell'impianto di nuovi poderi

1988, pp. 518-521, nonché il più risalente contributo di C. Frassoldati, *La condizione giuridica dei beni silvo-pastorali*, in «Rivista di diritto agrario», 38.1 (1959), p. 124.

⁹⁷ Ricordiamo che il terratico era un contratto (anche tacito) di affitto a breve termine (un anno e mezzo, tre anni ecc.), a canone variabile ed in natura, regolato principalmente dalla consuetudine e dagli statuti. Spesso le concessioni a terratico concernevano fondi comunali (o anche privati) non intensivamente coltivati. L'ammontare del terratico, variabile da luogo a luogo, consisteva in una parte del prodotto, da corrispondere al concedente in tempi prestabiliti, in genere d'estate. Di regola non esisteva sul terreno abitazione o ricovero per il lavoratore, che dunque continuava ad abitare nel proprio paese ed a partecipare, a differenza del mezzadro, alla locale organizzazione comunitaria. Sul terratico cfr. R. Babboni, s.v. *Terratico*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, XVI.1, Milano 1921, pp. 584-585; L. Ciaravellini, *Il terratico*, Grosseto 1961; F. Mercurio, *Agricoltura senza casa. Il sistema del lavoro migrante nelle marenme e nel latifondo*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, a cura di P. Bevilacqua, I. *Spazi e paesaggi*, Venezia 1989, pp. 131-179.

⁹⁸ L. Bonelli Conenna, *Condizioni di vita e condizioni di lavoro dei contadini senesi in età moderna*, in *Il suono della «lumaca»* cit., p. 29.

⁹⁹ Cfr. A. Cardini, *Gli scioperi mezzadrili e l'Italia rurale nel primo Novecento*, in *Il suono della «lumaca»* cit., pp. 11-12; L. Cianferotti, *Vita nella campagna di Siena tra '800 e '900. Memorie di un paese*, Siena 2000, *passim*.

riferiscono la netta riluttanza dei contadini del luogo a divenire mezzadri, poiché preferivano continuare ad abitare nel paese e a lavorare a terratico fondi comunali, rimanendo forse più poveri, ma anche più liberi.¹⁰⁰ Sembra di scorgere in questi atteggiamenti anche una riluttanza a rinunciare alla vita entro le mura del borgo, una vita dalle radici antichissime e ricca di molti momenti di aggregazione sociale, di celebrazione religiosa, di partecipazione attiva all'amministrazione comunale. È poi da considerare come un'agricoltura poco intensiva lasciasse maggior tempo libero da dedicare agli svaghi o ad altre attività come la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti boschivi spontanei. Atteggiamenti biasimati dai proprietari terrieri, ritenuti irrazionali dagli agronomi e dagli economisti moderni, ma, evidentemente, non dai contadini diretti interessati.

Del resto le stesse fonti tardo-medievali lasciano intravedere situazioni mezzadrili tutt'altro che idilliache, talora segnate da una dura povertà. Ma generalizzare troppo può essere fuorviante, perché significherebbe sottovalutare lo specifico elemento - tutto umano, e perciò non facilmente ponderabile - delle qualità morali del proprietario (a volte gretto ed egoista, a volte comprensivo e generoso) e del mezzadro (a volte onesto e laborioso, a volte no).

Tuttavia accanto al dato puramente economico andrà considerato l'altro fenomeno, ancor più evidente, a cui accennavamo, della disgregazione, talvolta anche totale, delle istituzioni comunali, con assemblee non funzionanti o del tutto controllate dai grandi proprietari cittadini, usurpazioni, prassi illegittime, fino allo smarrimento degli statuti stessi e dunque alla diretta soggezione al più gravoso diritto senese.

L'accurata relazione dell'uditore Bartolomeo Gherardini, quasi un secolo dopo quella dell'Acciaoli (1676-77), conferma il divario (economico, sociale, istituzionale) esistente tra i Comuni presi in esame. A Capalbio il Gherardini testimonia la presenza di consistenti usi civici di pascolo e di pesca,

¹⁰⁰ C. Martinucci, *Il terratico a Pitigliano e l'invasione di terre*, in «L'Ombrone», 8 (1908), p. 3. Sul tema, più ampiamente, cfr. il mio *Usi civici* cit., pp. 338-339.

di proprietà comunali («nella Corte di Capalbio possiede grandissima quantità di terre la Comunità del luogo»), nonché di un Consiglio comunale di un uomo per casa con competenza generale.¹⁰¹ A Montepescali la situazione appare trasformata dall'inf feudazione nel 1624 al conte Orso d'Elci; nonostante ciò, permangono beni comunali ed usi civici, ed è ancora presente il Consiglio di un uomo per casa.¹⁰² Nel contado mezzadrile, il quadro fornito dall'Uditore è assai diverso. A Castelnuovo Berardenga non esistono terreni della Comunità: «questo castello non ha Corte, arrivando fino alle di lui mura quelle de' omunelli di Ripa Alta, Gostrigona, Pieve a Pascina e Corina».¹⁰³ Il Consiglio è inattivo non essendoci niente da deliberare.¹⁰⁴ A S. Angelo in Colle la situazione descritta mostra una Comunità evanescente, di cui non si menziona alcun Consiglio, che non ha statuti («non sono in questo luogo libri di statuti, onde alle occorrenze si servono di quelli di Siena, benché poche o quasi niuna causa vi si faccia»)¹⁰⁵ Il territorio, pur avaro di grano, produce vino ed olio in gran quantità, ma le terre sono tutte possedute «da gentiluomini o cittadini sanesi»,¹⁰⁶ cioè, in altri termini, gli abitanti del luogo sono tutti mezzadri nullatenenti che lavorano nei poderi dei cittadini senesi.¹⁰⁷

101 B. Gherardini, *Visita cit.*, A.S.S., MS D 84, pp. 302, 308-312.

102 B. Gherardini, *Visita cit.*, A.S.S., MS D 85, pp. 235-238.

103 B. Gherardini, *Visita cit.*, A.S.S., MS D 82, p. 8.

104 *Ibid.*, p. 5, dove si legge: «Come che non vi sono negozi da risolvere nel publico Consiglio della Comunità, così non vi è numero determinato di Consiglieri, costumando all'occasioni, che di rado o mai succedono, adunarsi un huomo per casa, tanto di quelli di dentro, quanto di quelli di fuori de' quattro Comunelli suddetti».

105 B. Gherardini, *Visita cit.*, A.S.S., MS D 84, p. 72.

106 *Ibid.*, p. 77.

107 Assai diversa era la situazione nel contado senese tra fine Duecento e primo Trecento: Barlucchi ha ben evidenziato per il territorio di Asciano una diversificazione sociale, una diffusa proprietà locale, attività imprenditoriali, beni comunali. Cfr. A. Barlucchi, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze 1997 (Biblioteca storica toscana, 32), pp. 103-126.

6. Conclusioni

Le trasformazioni della contrattualistica agraria che abbiamo cercato di illustrare e che condussero nel Senese al trionfo della mezzadria sono state e sono oggetto di valutazioni diverse a seconda dei parametri prescelti, cioè, da quale punto di vista si è inteso osservare il fenomeno. Molti in passato hanno esaltato la mezzadria come un mezzo contrattuale quasi miracoloso per garantire prosperità generale, libertà e virtù morali nei contadini, una campagna controllata e sicura. Il Pestellini, prestando voce ad una *communis opinio* tra i membri dell'Accademia dei Georgofili, scriveva (1904) che il sistema mezzadrile «si può riconoscere per ottimo in Toscana e se qualche menda può essergli fatta non dipende dalla sua natura».¹⁰⁸ Gli storici di oggi sono ovviamente assai più critici, ma prevalentemente non mancano di riconoscere anche certi aspetti positivi della mezzadria. Secondo l'autorevole opinione di Giovanni Cherubini, «l'accorpamento poderale è... un progresso economico di fondo rispetto al documentatissimo frazionamento degli antichi *tenimenta*, delle antiche *tenures* contadine. Un altro progresso economico è rappresentato dalla diffusione della casa sparsa nelle campagne a mezzadria. Entrambi i fenomeni significano una dispersione minore di lavoro rispetto alle vecchie strutture fondiarie e all'abitazione dei contadini dentro i castelli».¹⁰⁹ Anche Giuliano Pinto, nella sua equilibrata lettura del fenomeno, pur stigmatizzando l'idealizzazione dei Georgofili, tratteggia un quadro composto anche da elementi non disprezzabili, come la rispondenza alle locali caratteristiche ambientali (scarsa produttività dei suoli) ed economiche (mercato sfavorevole ai piccoli agricoltori), ritenendo, in conclusione, che «non sia azzardato affermare che la mezzadria poderale abbia rappresentato per le campagne toscane del tempo una delle forme più razionali di sfruttamento

108 T. Pestellini, *La mezzadria e le sue consuetudini cit.*, p. 31.

109 G. Cherubini, *Discussione in appendice al volume Contadini e proprietari cit.*, I, p. 547.

agricolo».¹¹⁰

E si dovrà pur meditare sul fatto che questo sistema agricolo che prese vita intorno al Duecento tra Siena e Firenze - in un'area non a caso tra le più sviluppate, civili ed urbanizzate d'Europa - ancora nel primo Novecento appariva a molti il migliore in assoluto, il più razionale e progredito, da estendere ovunque possibile.

Alla mezzadria, ancora, si deve quella campagna ben coltivata che da secoli si è guadagnata le lodi entusiaste dei viaggiatori stranieri,¹¹¹ e che si deve proprio anche alle opere di miglioria previste contrattualmente per valorizzare i terreni e le produzioni agricole. Le colture promiscue dettate dall'autarchica diversificazione agraria mezzadrile ebbero inoltre il pregio di favorire l'ulteriore valorizzazione di un paesaggio collinare di per sé vario e suggestivo, quasi che la mano dell'uomo abbia condotto a termine e suggellato artisticamente l'opera ammirevole della natura.¹¹²

Insomma, il sistema mezzadrile non è qualcosa che possa essere facilmente sminuito nella sua grandiosità, nella sua indiscutibile importanza nella storia toscana e italiana.

Eppure, come abbiamo visto, da altri 'angoli di osservazione' non piccole sono le ombre che getta intorno a sé questa mirabile costruzione, ad iniziare dalla scomparsa delle istituzioni comunali, del diritto locale e degli usi civici. Ed ancora: l'indirizzo gestionale autarchico, pregevole sotto certi punti di vista e in certi contesti, avrebbe nondimeno determinato un'economia chiusa, non interessata all'esportazione dei prodotti, al contrario, ad esempio, delle più redditizie terre padane concesse in affitto.

Anche la 'staticità' del mondo mezzadrile, la sua lunga durata,

110 G. Pinto, *Toscana medievale* cit., p. 180.

111 Cfr. A. Brilli, *Viaggiatori stranieri in terra di Siena*, Roma 1986, *passim*, in specie pp. 186-187, 219.

112 Cfr. le considerazioni di I. Moretti, *Due aspetti del paesaggio costruito* cit., p. 499-501; H. Desplanques, *Il paesaggio rurale della coltura promiscua in Italia*, in «Rivista geografica italiana», 66 (1959), pp. 29-64; Id., *I paesaggi collinari toscano-umbro-marchigiani*, in *Capire l'Italia. I paesaggi umani*, Milano 1977, pp. 98-117.

sono state lette e valutate in modi diversi: ora come segno del raggiungimento di un apprezzabile equilibrio sociale,¹¹³ ora piuttosto come risultato di un'oppressione non vistosa, ma subdola e pervasiva. Secondo la Ginatempo, «dietro all'*aureo immobilismo* e alla pace sociale della mezzadria non c'era una società complessa, articolata, mobile, ricca di energie e fermenti come un tempo, ma una società svuotata, irrigidita e semplificata».¹¹⁴ E gli storici sempre più spesso si sono chiesti se non fosse quello mezzadrile «un mondo di tensioni latenti»,¹¹⁵ caratterizzato, anche in epoche e contesti meno illuminati dalla documentazione e dalle testimonianze, oltre che da una necessaria collaborazione, da «un corpo a corpo silenzioso, sordo, quotidiano e individualizzato».¹¹⁶

È evidente tutta la difficoltà di fornire al problema storico delle risposte univoche e generalizzanti, che non tengano conto dell'interazione di una serie di fattori, del mutare dei delicati punti di equilibrio nei vari periodi e nei vari contesti: anche perché, come abbiamo visto, non siamo certo in un territorio uniforme e peculiarità locali di ogni sorta ci attendono sempre dietro l'angolo. Detto ciò si possono tenere presenti, con tutta la circospezione del caso, e con la coscienza che essi costituiscono soltanto un tassello accanto ad altri, da valutare retrospettivamente con somma prudenza, alcuni elementi offerti dagli sviluppi otto-novecenteschi.

La storia più recente sembra dare consistenza agli aspetti conflittuali della lunga vicenda mezzadrile del territorio senese. Vari studi hanno mostrato infatti che la componente sociale mezzadrile ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione e nel

113 Cfr. le varie voci ottocentesche riferite da E. Bianchi, *Il tramonto della mezzadria toscana* cit., p. 27. Per il Landucci, ad esempio, «il sistema di mezzadria è opportunissimo a mantenere la pace e la tranquillità interna» (*Ibid.*).

114 M. Ginatempo, *La mezzadria delle origini* cit., p. 101.

115 T. Detti, *Ipotesi sulle origini di una provincia «rossa»: Siena tra Ottocento e Novecento*, in *Alle origini di una provincia «rossa». Siena tra Ottocento e Novecento* (ripubblicato con integrazioni in «Ventesimo secolo», 1991, pp. 49-61), p. 24.

116 *Ibid.*

radicamento in quest'area di ideologie politiche basate sulla lotta di classe, come quelle socialista e poi comunista, e che dunque i mezzadri ebbero un ruolo assolutamente decisivo nell'assunzione della ben nota fisionomia di «provincia rossa» del territorio senese.

Basti, in proposito, ricordare i dati riferiti da Mario Caciagli: «nel 1945 su un totale di circa 41.000 iscritti della Federazione comunista di Siena ben 23.000 erano mezzadri; nel 1947 su circa 52.000 iscritti i mezzadri erano 30.000». ¹¹⁷ E, più in generale, appare difficile negare una relazione tra aree storicamente e massicciamente interessate dalla mezzadria e penetrazione dei partiti di sinistra in profondità nel tessuto sociale: pensiamo, fuori di Toscana, all'Emilia, altra culla mezzadrile sin dal Duecento e Trecento. ¹¹⁸

La storia ha clamorosamente smentito l'opinione, diffusissima a fine Ottocento tra gli intellettuali di ogni estrazione politica (da liberali come Sonnino, ¹¹⁹ ad anarchici come Bakunin, ¹²⁰ fino agli

117 M. Caciagli, *L'apporto elettorale dei mezzadri*, in *Alle origini di una provincia «rossa»* cit., p. 52. Cfr. anche F. Anderlini, *La grande regione 'rossa': il ruolo strategico della mezzadria nei dinamismi politici e funzionali*, in *I mezzadri e la democrazia in Italia*, a cura di C. Pazzagli, R. Cianferoni, S. Anselmi, Bologna 1986 (Annali dell'Istituto Alcide Cervi, 8), pp. 191-211.

118 Si tratta, beninteso, di un tema ancora bisognoso di ricerche e di analisi, e dunque ancora molto da definire nei dettagli, ma una verità di fondo non sembra possa essere smentita. «Certo è - afferma Detti - che allo stato attuale è difficile sfuggire alla seduzione di un banale sillogismo: la base primaria del radicamento sociale del PCI sono state le regioni rosse; queste coincidono in larghissima misura con l'area della mezzadria; dunque il PCI è stato innanzi tutto un partito mezzadrile? Scontato il carattere volutamente paradossale e provocatorio della formulazione, il problema è di tale complessità e rilievo, che soltanto un approfondito e articolato lavoro di scavo potrà dargli risposte attendibili. L'ipotesi è comunque tutt'altro che peregrina, se è vero ad esempio - per limitarsi a una regione - che nella Toscana del 1946 l'affermazione elettorale del PCI si produsse in perfetta aderenza territoriale... con le zone in cui dominava la forma di conduzione mezzadrile tipica» (Detti, *Ipotesi sulle origini di una provincia «rossa»* cit., in «Ventesimo secolo», 1991, pp. 49-50).

119 T. Giuggioli, *Il socialismo nelle campagne: la nascita delle prime leghe mezzadrili in Valdichiana*, in *Il suono della «lumaca»* cit., p. 93.

120 *Ibidem*, p. 94.

stessi dirigenti socialisti della provincia senese), ¹²¹ che il mondo mezzadrile fosse refrattario alle idee socialiste, perché troppo pacificamente sodale con i padroni, perché 'benestante' rispetto al bracciantato, e dunque irrimediabilmente conservatore e poco proletario. Gli scioperi in Val di Chiana dei primissimi anni del Novecento e poi quelli ben più consistenti dopo la prima guerra mondiale, nel c.d. «biennio rosso» 1919-20, frutto questi ultimi, oltre che della dura crisi economica post-bellica, anche di un'intensa propaganda socialista nelle campagne e della diffusione del mito massimalista della rivoluzione bolscevica russa, valsero a dissolvere per sempre quella immagine e ad accrescere i timori dei proprietari agrari, che aderiranno pressoché in blocco al fascismo, visto come l'estremo baluardo contro l'incombente rivoluzione proletaria. ¹²² Non a caso il governo fascista più volte intervenne a tutela degli agrari, come con le revisioni dei patti colonici del 1922, con il *Contratto collettivo di lavoro per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria della Toscana* del 1928 e con la *Carta della mezzadria* del 1933. ¹²³

Certamente in queste dinamiche si dovranno considerare fattori storici tutti interni ai secoli XIX e XX, ma non sembra azzardato ipotizzare che certi presupposti, certe radici lontane degli sviluppi storici novecenteschi siano da collocare nel modello agrario che prese forma intorno al Duecento sulla base della nuova contrattualistica e nello sconvolgimento della società rurale che ne derivò. Lo sradicamento dei mezzadri dalle comunità rurali, la scomparsa o degenerazione nelle zone mezzadrili delle istituzioni comunali e del loro diritto consuetudinario o statutario, lo sbiadire delle forme tradizionali di aggregazione sociale territoriale determinarono, unitamente

121 Per Vittorio Meoni i mezzadri rappresentavano una componente sociale «poco evoluta», piccoli capitalisti baluardo della reazione padronale: cfr. T. Giuggioli, *Il socialismo nelle campagne* cit., p. 100; S. Battente, *Il fronte padronale nel primo Novecento: il movimento nazionalista in Provincia di Siena*, in *Il suono della «lumaca»* cit., p. 125.

122 Cfr. S. Maggi, *Il «biennio rosso» e le agitazioni contadine nel Senese*, in *Il suono della «lumaca»* cit., pp. 139-174.

123 Cfr. M. Caciagli, *L'apporto elettorale dei mezzadri* cit., p. 50.

ad un generale impoverimento della popolazione rurale, anche il venir meno di quella *cultura civica* nata nelle esperienze secolari di governo locale (assemblee, incarichi pubblici a rotazione etc.), di partecipazione alla vita comunitaria (con tutti i suoi benefici ed i suoi oneri), di gestione dei beni comuni e dunque delle risorse naturali del territorio (usi civici). Un aspetto culturale, quest'ultimo, forse poco vistoso - perché non quantificabile secondo parametri economici - eppure dalle enormi conseguenze in una prospettiva storica di lunga durata, perché 'liberando' i mezzadri dal guscio protettivo della comunità e dei vincoli tradizionali, come dalle responsabilità di auto-governo, li rese permeabili a nuove ideologie e nuove aspettative.

Appendice:

Dati tratti dal *Ristretto e compendio di tutte l'entrate et spese pubbliche dello Stato di Siena* di Cosimo Acciaiuoli del 1593 (Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, n° 2015)


Tav. 1: Entrate e tasse di 24 Comuni dello Stato di Siena in lire annue - 1593

COMUNITÀ	LOCALIZZAZIONE	ABITANTI	TOTALE ENTRATE	TASSE PAGATE AI CONSERVATORI	OSSERVAZIONI DELL'ACCLIAIOLI SUGLI ABITANTI
Monteriggioni	Contado a nord - area di mezzadria	2.118	144	264	"mezzadri la maggior parte"
Lucignano d'Asso	Contado a sud - area di mezzadria	500	187	169	"poveri"
Monte S. Marie	Contado ad est - area di mezzadria	222	198	158	"poveri"
Poggio S. Cecilia	Contado ad est - area di mezzadria	404	226	221	"poveri"
Armaiolo	Contado ad est - area di mezzadria	425	327	240	"poveri"
S. Giovanni d'Asso	Contado a sud - area di mezzadria	600 (corte compresa)	455	204	"poveri"
S. Angelo in Colle	Contado a sud - area di mezzadria	500 (corte compresa)	477	169	"tutti mezzadri poveri"
Castelnuovo Berardenga	Contado a nord - area di mezzadria	800	595	123	"poveri"
Serre	Contado ad est - area di mezzadria	-	795	226	"poveri"
Sovicille	Contado ad ovest - area di mezzadria	-	855	544	"poveri"
Radicondoli	Contado ad ovest	1.187	1.104	298	"comodi"
Chianciano	Area sud-est	2.200	1.236	624	"benestanti e ricchi di terreni"
Semproniano	Maremma - inclusa nella Dogana	830	1.318	608	"assai comodi"
Asciano	Contado ad est - area di mezzadria	5.383	1.491	342	"poveri"


Casole	Contado ad ovest - area di mezzadria	887	2.470	389	"poveri"
Monticiano	Contado a sud-ovest	500	3.030	840	"poveri"
Montepescali	Maremma - inclusa nella Dogana	300	5.101	2.805	"benestanti"
S. Casciano Bagni	Area sud-est	2.000	5.310	1.840	"benestanti"
Torrita	Contado ad est (corte compresa)	2.900	5.464	2.754	"benestanti"
Capalbio	Maremma - inclusa nella Dogana	500	5.713	2.167	"benestanti"
Grosseto	Maremma - inclusa nella Dogana	1.000	6.894	3.122	-
Abbadia S. Salvatore	Amiata	1.750	6.952	1.501	"benestanti"
Massa Marittima	Colline metallifere	1.128	12.387	2.222	"benestanti"
Sovana	Maremma	320	15.066	6.372	"poveri"

Tav. 2: Rappresentazione grafica delle entrate di 24 Comuni dello Stato di Siena


I valori delle entrate sono espressi in lire annue. Per "esercizi vari" si intendono i macelli, le osterie, i mulini, i forni e le altre attività da cui le comunità traevano un ricavo.




S. Angelo in Colle




Castelnuovo Berardenga




Semproniano




Asciano




Serre




Sovicille




Casole




Monticiano




Radicondoli



Chianciano



Montepescali



S. Casciano dei Bagni

